AZIENDA SERVIZI VARI SPA IN LIQUIDAZIONE

Sede in: VIA MALTA SNC ZONA ARTIGIANALE, 70032 BITONTO (BA)

Codice fiscale: 93023270726

Numero REA: BA 339918

Partita IVA: 05458190724

Capitale sociale: Euro 6.000.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore attività prevalente (ATECO): 381100

- Società in liquidazione: Si

Società con socio unico: Si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No

Appartenenza a un gruppo: No

RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020

1. PREMESSA

Signor Azionista,

Nell'adempiere al disposto di cui al II comma dell'art. 2490, 2^ comma, Cod. Civ., Vi informo che l'Assemblea straordinaria dei Soci, tenutasi il 19.03.2020 ha deliberato l'anticipato scioglimento della società ex art. 2484 Cod. Civ. e la conseguente messa in liquidazione, nonché di affidare le operazioni liquidatorie ad un liquidatore, conferendogli ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, senza eccezione alcuna, così come stabilito e disposto dall'art. 2489 cod. civ., compresi i poteri di:

a) compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, compresa la cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami nonché la cessione, singola o in blocco, di beni e diritti;
b) compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglio realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda), al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore di avviamento;
c) continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020.

Il verbale della cennata assemblea straordinaria è stato ricevuto dal notaio Roberto Berardi, repertorio n. 41315 e raccolta n. 21046, risulta registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bari - in data 23.03.2020 al n. 12296, serie 1T, e la delibera relativa ha assunto efficacia a seguito dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, avvenuta in data 25.03.2020.

La delibera *de qua* prevede, quindi, di compiere tutti gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo (anche mediante affitto a terzi dell'azienda o di rami di azienda), al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore di avviamento, nonché di continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella citata delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020.

Il Progetto di Bilancio sottoposto al Vostro esame è relativo all'esercizio 2020 che si è chiuso, a termini di Statuto, il 31.12.2020; è costituito, ex art. 2423 C.C., dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario ed è corredato della Relazione sulla Gestione redatta ex art. 2428 Codice civile, integrata delle informazioni ex art. 2490, II comma, Cod. Civ, e della Relazione sul Governo societario sul Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale redatta ex art. 6 del D. Lgs. 175/2016.

In ottemperanza al disposto di cui agli artt. 2423 e 2425 ter Cod. Civ., il bilancio di esercizio comprende il rendiconto finanziario nel quale sono presentate le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nel corso dell'esercizio corrente e dell'esercizio precedente. In particolare, il Rendiconto Finanziario fornisce su:

- disponibilità liquide prodotte ed assorbite dalle attività operative e di liquidazione;
- modalità di impiego delle disponibilità liquide;
- capacità della società di affrontare gli impegni finanziarie a breve termine.

^^^^^^^^^^

Il Bilancio in esame rappresenta il primo bilancio della società in stato di liquidazione e comprende sia il bilancio relativo al periodo dal 01.01.2020 al 24.03.2020 e sia il bilancio relativo al successivo periodo dal 25.03.2020 al 31.12.2020 di cui si dà conto nell'allegato alla Nota Integrativa, unitamente alla situazione contabile al 25.03.2020 consegnata dal Consiglio di Amministrazione il 28.05.2020 e l'11.06.2020.

Il Progetto di Bilancio in esame presenta una perdita di euro (515.285) al netto degli ammortamenti e svalutazioni di euro (588.720) e delle imposte di complessivi euro (124.806), di cui euro (89.216) relative agli esercizi 2018 e 2019.

La presente RELAZIONE SULLA GESTIONE, redatta ai sensi dell'art. 2428 c.c., coerentemente con lo stato di liquidazione della società, fornisce tra l'altro:

- un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione e della liquidazione ex art. 2490, II comma, cod. Civ., nei vari settori in cui ha operato nell'anno 2020;
- gli indicatori di risultato finanziari ed economici afferenti all'attività della società;
- una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

2. LA SITUAZIONE DELLA SOCIETA'

E' opportuno ed utile riferire, preliminarmente, che anche per l'esercizio 2020, alla luce delle "criticità" contabili riscontrate negli esercizi 2018 e 2019, nonché nella situazione contabile al 25.03.2020, consegnata dal disciolto Consiglio di Amministrazione, si è resa necessaria una complessa attività volta alla corretta classificazione dei conti anche al fine di elaborare il Bilancio Iniziale di Liquidazione, la situazione patrimoniale riferita al periodo ante liquidazione - dal 01.01.2020 al 25.03.2020 - e la situazione patrimoniale relativa al periodo successivo dal 25.03.2020 al 31.12.2020.

Come ampiamente riferito nel Bilancio dell'esercizio 2018 e, segnatamente nella Relazione sulla Gestione, si è reso necessario svolgere un'intensa attività di revisione della contabilità generale dell'anno 2018 e tanto anche al fine di emendare i Progetti di Bilancio presentati dal disciolto Consiglio di Amministrazione e non approvati dall'assemblea dei Soci.

Anche per l'anno 2019 si è resa necessaria la revisione della contabilità generale al fine di rappresentare la reale situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società.

Il Liquidatore , inoltre, al fine di avere contezza dei risultati della gestione dei servizi in appalto resi ai Comuni di Cerveteri, di Mesagne, di Grumo Appula, di Santeramo e di Cassano delle Murge, ha ritenuto di revisionare anche la contabilità per centri di costo degli esercizi 2018 e 2019, raggruppando correttamente i costi per funzione, ovvero per destinazione. Questa attività ha impegnato l'ufficio amministrativo dal mese di agosto 2020 e fino alla definizione dei progetti di bilancio degli anni 2018 e 2019.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

Anche per l'esercizio 2020 sono emerse criticità gestionali riconducibili alla gestione del servizio svolto in favore del Comune di Cerveteri, concluso a seguito dell'affitto di ramo di azienda efficace dal 30.11.2021, e del Comune di Mesagne concluso per scadenza del termine il 30.09.2020.
Tuttavia, va rilevato che la gestione caratteristica dell'esercizio 2020, al netto degli ammortamenti, presenta un MOL positivo di euro 763.192, influenzato dalle sopravvenienze attive, determinate dagli sconti concessi dai fornitori per euro 29.833, dalle definizioni a saldo stralcio di posizioni debitorie per euro 21.727, dalla plusvalenza da cessione ramo di azienda Mesagne di euro 73.648 e dalla plusvalenza da vendita cespiti di euro 108.495.

Nel 2020 la società ha gestito i seguenti servizi acquisiti in appalto:
- Servizio di igiene urbana e servizi cimiteriali in favore del Comune di Bitonto (BA) fino al 31.07.2020;
- Servizio di igiene urbana in favore del Comune di Cerveteri (RM), in ATI con la mandataria Camassambiente S.p.A.;
- Servizio di igiene urbana in favore del Comune di Mesagne (Br) fino al 30.09.2020;

Per quanto riguarda il servizio di igiene urbana nel Comune di Bitonto, dopo numerose proroghe "contingibili ed urgenti", in data 01.08.2020, tale servizio è stato affidato alla società *in house* partecipata dal Comune di Bitonto "SANB S.p.A."
Con riferimento invece all'appalto in Cerveteri, svolto in ATI orizzontale con la mandataria "CAMASSAMBIENTE S.p.A.", ora in concordato preventivo, l'Organo amministrativo, ad agosto 2018, stipulava, nonostante la relazione non favorevole del responsabile del Servizio ing. Antonio DEDONNO, una scrittura privata per disciplinare la ripartizione dei servizi appaltati dal Comune di Cerveteri, nell'asserito rispetto delle rispettive quote del 60% (Camassambiente S.p.A.) e 40% (ASV S.p.A.) di partecipazione al raggruppamento.
In tale scrittura le parti si impegnavano ad effettuare un controllo contabile trimestrale dei costi sostenuti, a partire dal 01 luglio 2018, per la verifica del rispetto delle predette percentuali di partecipazione all'associazione temporanea.
Sta di fatto che tale verifica trimestrale in contraddittorio non è stata mai eseguita ed il ribaltamento dei costi è stato effettuato a prescindere da qualsiasi verifica del rispetto delle quote di partecipazione.
Nel 2020, la società ha reiteratamente chiesto a Camassambiente di effettuare, sebbene a posteriori, la verifica contabile sino ad allora omessa, a cui le parti si erano impegnate con la scrittura che disciplinava la ripartizione dei servizi.
Nel 2021, preso atto della indisponibilità di Camassa ad eseguire la prescritta verifica trimestrale, anche a posteriori, si è dato avvio alla procedura ex art. 696 bis c.p.c. per ottenere una consulenza tecnica preventiva al fine di individuare la metodologia di imputazione dei costi ed effettuare, per quanto possibile, il controllo contabile dei costi sostenuti sia da Camassa che da ASV.

L'esito della predetta procedura è il seguente: Il CTU, sulla base dei quesiti posti dal Giudice e della documentazione fornita dalle parti, ha determinato in euro 104.924, l'importo dei costi da rimborsare ad ASV.

Riguardo all'appalto in Mesagne, a seguito di ordinanze "contingibili ed urgenti" del Comune di Mesagne, il servizio si è protratto fino al 30.09.2020 e, successivamente, con atto del 04.12.2020 per notar Francesco Rinaldi, la società ha ceduto il ramo di azienda afferente a detto servizio.

Di seguito, in sintesi, le risultanze contabili dei centri di costo, relativi agli anni 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e 2015

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2020 - 31.12.2020

CENTRO DI COSTO	*COSTI*	*RICAVI*	*SALDO*
SERVIZIO IGIENE URBANA BITONTO	4.928.163,85	4.317.251,01	-610.912,84
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	2.038.920,96	1.969.723,59	-69.197,37
SERVIZIO IGIENE URBANA GRUMO APPULA	-	67,00	67,00
SERVIZIO IGIENE URBANA SANTERAMO IN COLLE	10.193,41	1.444,49	-8.748,92
SERVIZIO IGIENE URBANA MESAGNE	2.631.871,78	2.598.927,91	- 32.943,87
RICAVI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		336.177,00	336.177,00
	9.609.150	**9.223.591**	**-385.559,00**
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		5.745,00	5.745,00
PROVENTI DIVERSI DA PRECEDENTI		7,00	7,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ.	10.672,00		-10.672,00
IMPOSTE CORRENTI E ANNI PRECEDENTI	124.806,00		-124.806,00
Totali	**9.744.628,00**	**9.229.343,00**	**-515.285,00**

La perdita afferente il servizio reso al Comune di Bitonto è apparente poiché influenzata sia dalla rilevazione delle competenze maturate in favore dei dipendenti trasferiti alla SANB S.p.A., pari a complessivi euro 327.613,72 e sia dalla imputazione delle spese di liquidazione di competenza di complessivi euro 500.499. Ne deriva che il risultato del centro di costo "Servizio Igiene Urbana Bitonto", al netto delle predette poste contabili, è positivo e pari a euro 217.200.

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2019 – 31.12.2019

CENTRO DI COSTO	*COSTI*	*RICAVI*	*SALDO*
SERVIZIO IGIENE URBANA BITONTO	7.691.778,97	8.517.623,41	825.844,44
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	2.526.688,17	1.677.855,94	- 848.832,23
SERVIZIO IGIENE URBANA GRUMO APPULA	743.357,53	723.386,38	- 19.971,15
SERVIZIO IGIENE URBANA CASSANO MURGE	460.250,17	416.384,81	- 43.865,36
SERVIZIO IGIENE URBANA SANTERAMO IN COLLE	1.571.112,30	1.126.127,91	- 444.984,39
SERVIZIO IGIENE URBANA MESAGNE	3.153.140,48	2.712.672,15	- 440.468,33
SERVIZIO CIMITERIALI COMUNE DI BITONTO	103.552,38	326.960,40	223.408,02
Prestazioni a terzi			
totali	16.249.880	15.501.011	- 748.869,00

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2018 – 31.12.2018

CENTRO DI COSTO	COSTI	RICAVI	SALDO
SERVIZIO IGIENE URBANA BITONTO	5.857.660,17	7.380.529,23	1.522.869,06
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	1.770.237,35	1.736.551,48	-33.685,87
SERVIZIO IGIENE URBANA GRUMO APPULA	1.589.343,76	1.491.466,81	- 97.876,95
SERVIZIO IGIENE URBANA CASSANO MURGE	177.749,24	204.974,40	+ 27.225,16
SERVIZIO IGIENE URBANA SANTERAMO IN COLLE	2.713.919,50	2.299.515,28	- 414.404,22
SERVIZIO IGIENE URBANA MESAGNE	3.615.689,11	2.777.486,21	-838.202,90
SERVIZIO CIMITERIALI COMUNE DI BITONTO	346.134,88	326.960,40	-19.174,88
Prestazioni a terzi		722,58	722,58
totali	16.070.734,01	16.218.206,39	147.472,38

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2017 – 31.12.2017

CENTRO DI COSTO	COSTI	RICAVI	SALDO
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	1.706.380,67	1.824.962,03	118.581,36
SERVIZIO IGIENE URBANA MESAGNE	539.176,99	455.988,05	-83.188,94

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2016 – 31.12.2016

CENTRO DI COSTO	COSTI	RICAVI	SALDO
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	1.185.064,61	1.685.632,04	500.567,43

SEZIONE ECONOMICA 01.01.2015 – 31.12.2015

CENTRO DI COSTO	COSTI	RICAVI	SALDO
SERVIZIO IGIENE URBANA CERVETERI	47.314,88	63.515,59	16.200,71

SINTESI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE RIELABORATO SECONDO CRITERI FINANZIARI

IMPIEGHI	2020	2019	2018
CAPITALE FISSO			
Immobilizzazioni immateriali	15.404	63.686	136.853
Immobilizzazioni materiali	2.554.988	3.421.773	4.284.628
Immobilizzazioni finanziarie			
- partecipazioni	98.000	98.000	98.000
- crediti a medio lungo termine	2.090.548	3.275.304	2.232.291
TOTALE CAPITALE FISSO	**4.758.940**	**6.858.763**	**6.751.772**
ATTIVO CIRCOLANTE			
scorte di magazzino	2.331	20.062	43.029
liquidità differite a breve termine	2.334.620	3.872.366	4.240.059
liquidità immediate	159.875	200.019	1.448.783
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**2.496.826**	**4.092.447**	**5.731.871**
TOTALE IMPIEGHI	**7.255.766**	**10.951.210**	**12.483.643**
FONTI DI FINANZIAMENTO			
Capitale proprio	788.245	2.004.780	3.645.797
Utile / Perdita di esercizio	(515.285)	(748.869)	(1.641.019)

TOTALE PATRIMONIO NETTO	272.960	**1.255.911**	2.004.778
PASSIVITA' CONSOLIDATE	5.027.058	5.331.558	4.527.038
TOTALE CAPITALE PERMANENTE	**5.300.018**	**6.587.469**	**6.531.816**
PASSIVITA' CORRENTI	1.955.748	4.363.741	5.951.827
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	**7.255.766**	**10.951.210**	**12.483.643**

L'analisi della solidità patrimoniale della società è confermata dagli indici appresso indicati:

ANALISI DELLE CORRELAZIONI STRUTTURALI

	2020	**2019**	**2018**
Capitale circolante lordo	2.496.825	4.092.447	5.731.871
Passività correnti	1.955.748	4.363.741	5.951.827
capitale circolante netto = CCL - Pc	**541.077**	**- 271.294**	**- 219.956**
Liquidità differite a breve e immediate	2.496.826	4.072.385	5.688.842
Passività correnti	1.955.748	4.363.741	5.951.827
Margine di tesoreria (Li + Ld) - PC	**541.078**	**- 291.356**	**- 262.985**
Capitale Permanente	5.300.018	6.587.469	6.531.816
Capitale fisso	4.758.940	6.858.763	6.751.772
Margine di Struttura = Cperm - CF	**541.078**	**- 271.294**	**- 219.956**

Il margine di disponibilità, ossia il capitale circolante netto, dato dalla differenza tra l'attivo circolante lordo e il passivo a breve, è sempre positivo nell'esercizio 2020 ed evidenzia un equilibrio tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine, tale da consentire alla società di far fronte agli impegni finanziari di prossima scadenza utilizzando gli impieghi liquidi o prontamente liquidabili.

Il margine di tesoreria segnala la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a "breve" con "forza propria"; nella fattispecie è stato determinato escludendo i crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, per verificare la capacità di copertura delle passività correnti soltanto con i crediti esigibili entro l'esercizio e la liquidità liquida ed immediata. Nell'esercizio 2020 la società, ancorché in liquidazione, evidenzia la capacità di far fronte alle obbligazioni a breve termine con i crediti a breve e la liquidità immediata (cassa e banche), mentre negli anni 2019 e 2018 il margine di tesoreria è negativo.

Il margine di struttura, che segnala la capacità di autocopertura dei fabbisogni di capitale immobilizzato, evidenzia negli esercizi considerati un risultato positivo dal quale si deduce che il capitale permanente (capitale proprio + passività consolidate) è in grado di coprire tutto il capitale fisso (immobilizzazioni) e la parte eccedente, utilizzata per finanziare parte dell'attivo circolante, con una struttura fonti - impieghi in equilibrio.

Passando all'esame del Conto Economico, si evince che la situazione presenta criticità nella gestione caratteristica poiché il valore della produzione non riesce a remunerare adeguatamente tutti i fattori della produzione, tanto che l'esiguo M.O.L. non è idoneo a coprire gli oneri diversi di gestione, gli ammortamenti e gli accantonamenti.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO IL CRITERIO DELLA PERTINENZA GESTIONALE

	2020	2019	2018
RICAVI NETTI			
A) Ricavi delle vendite	8.632.615	14.680.882	16.218.206
Altri ricavi e proventi tipici	590.976	820.129	640.458
valore della produzione operativa	**9.223.591**	**15.501.011**	**16.858.664**
(-) Acquisti di merci	(531.077)	(1.052.379)	(1.175.472)
(-) Acquisti di servizi	(2.267.677)	(3.161.743)	(3.583.946)
(-) Godimento di beni di terzi	(584.994)	(1.135.600)	(1.430.292)
(+/-) variazioni rimanenze	(17.731)	(21.146)	3.834
C) Costi esterni operativi	(3.401.479)	**(5.370.868)**	**(6.185.876)**
VALORE AGGIUNTO (A - C)	**(5.822.112)**	**(10.130.143)**	**(10.672.788)**
(-) Salari, stipendi	(3.892.388)	(7.037.906)	(7.348.013)
(-) Oneri sociali	(973.367)	(1.858.310)	(2.324.089)
(-) Accantonamento al TFR	(176.924)	(343.183)	(439.558)
(-) Altri costi	(16.241)	(12.799)	(800)
D) Costo del personale	**(5.058.920)**	**(9.252.198)**	**(10.112.460)**
MARGINE OPERATIVO LORDO (A-C-D) = MOL (EBITDA)	**763.192**	**877.945**	**560.328**
(-) Ammortamenti e svalutazioni			
E) Ammortamenti e Accantonamenti	(641.655)	(812.408)	(1.496.779)
RISULTATO OPERATIVO (A-C-D-E)	**(121.537)**	**65.537**	**(936.451)**
(-) Oneri diversi di gestione	(507.096)	(789.367)	(690.488)
(+/-) Proventi e oneri finanziari	(4.920)	(25.039)	(14.080)
EBIT NORMALIZZATO	**(390.479)**	**(748.869)**	**(1.641.019)**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**(390.479)**	**(748.869)**	**(1.641.019)**
IRAP	(124.806)		
RISULTATO DI ESERCIZIO	(515.285)	**(748.869)**	**(1.641.019)**

Negli anni considerati, il M.O.L. è positivo ma esiguo, rispetto al valore della produzione, e non idoneo a contenere gli ammortamenti, gli accantonamenti e gli oneri diversi di gestione.
Può dedursi, quindi, che le perdite strutturali e non episodiche trovano origine nella gestione caratteristica, ovvero nella relazione tra i ricavi tipici ed i costi industriali diretti.

Infatti, nel 2018, nonostante i ricavi tipici siano superiori, rispetto all'esercizio 2019, di euro 1.537.324, il MOL è di euro 560.328, minore di euro 317.617, rispetto al 2019 e questo conferma che la criticità risiede essenzialmente nella gestione caratteristica.
Stante lo stato di liquidazione, ulteriori considerazioni sulla gestione dei trascorsi esercizi, sarebbe superflua.

Di seguito il dettaglio dei costi sostenuti nell'anno 2020 :

- Costi per Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: Euro 531.077

Pneumatici	18.965,69
Materiali per manutenzioni automezzi	12.965,77
Materiale di pulizia	1.110,82
Carburanti e lubrificanti	451.589,24
Indumenti da lavoro	13.949,31
Altri acquisti afferenti i servizi di igiene urbana (sale disgelo, catene da neve)	307,66
Materiali per servizi igiene urbana (sacchi, spazzole, cartoni, zappe ecc...)	18.287,02
Materie di consumo protezione Covid e prodotti sanificanti	13.901,49

- Costi per acquisti di servizi: Euro 2.267.677

Spese di trasporto	847,95
Energia elettrica	12.985,89
Gas riscaldamento	5.821,38
Acqua	1.613,97
Canoni manutenzioni periodiche	4.886,22
Manutenzioni e riparazioni (riparazione veicoli di proprietà)	348.988,11
Manutenzioni e riparazioni su beni di terzi	19.840,76
Pedaggi autostradali	10.516,95
Altri oneri automezzi (oneri per revisione veicoli)	981,21
Assicurazioni R.C.A.	119.247,95
Servizi di vigilanza	36.107,82
Servizi di pulizia	14.825,00
Servizi di sanificazione	14.110,52
Compenso Consiglio di Amministrazione	9.449,33
Compensi Collegio sindacale e Revisore legale	39.390,88
compenso per elaborazione mud	890
compensi consulenti aziendali	128.432,80
oneri agenzie interinali per somministrazione lavoro	88.152,98
Spese per analisi e prove di laboratorio	1.280,00
Spese legali	130.571,82
Spese telefoniche	7.210,55
Spese telefoniche – cellulari	15.354,05
Spese postali	172,97
Spese vitto e alloggio dipendenti	125,59

Spese viaggi	988,80
Spese mensa e buoni pasto dipendenti	14.113,00
Spese corsi di formazione personale	1.890,00
Spese servizio smaltimento rifiuti	145.699,50
Spese servizi bancari	6.965,65
Altri costi per servizi (trasporti vari, soccorsi stradali)	41.925,60
Spese servizio raccolta e smaltimento differenziata	318.770,07
Spese smaltimento acque lavaggio	26.371,44
Spese prestazioni certificazioni ISO	900,00
Spese lavaggio automezzi	40.858,52
Servizio raccolta carta selettiva	10.081,16
Spese trasporto materiale differenziato	4.390
Spese smaltimento acque	5.000,00
Spese prestazioni lavori cimiteriali	31.852,00
Spese smaltimento pneumatici	1.514,00
Oneri trasferimento rifiuti carta e cartone	9.749,76
Servizi raccolta differenziata (raccolta carta, vetro, tessili, cartone)	212.249,99
Visite mediche dipendenti	9.438,89
Spese rimessaggio automezzi	7.225,00
Spese assistenza software	19.135,27
Assicurazioni varie (polizze incendio, furto, contratti igiene urbana e cimitero)	49.384,81
Spese riparazione pneumatici	3.534,62
Rimborso spese C.d.A.	1.700,62
Costi smaltimento residui pulizia stradale	36.006,40
Rimborso spese consulenti (rimborsi km, anticipi consulenti)	1.457,88
Spese test sierologici Covid 19	1.350,00
Compensi Liquidatore	253.318,84

- Costi per godimento di beni di terzi: Euro 584.994

Fitti passivi immobili	21.794,40
Noleggio automezzi per svolgimento servizio	520.559,28
Canoni leasing	21.181,56
Licenze d'uso software di esercizio	21.458,88

- Oneri diversi di gestione: Euro 507.096

Imposta di bollo	2.404,01
IMU	17.044,00
Tasse di proprieta' autoveicoli	11.761,03
Tassa rifiuti	22.769,00
iva su acquisti indetraibile	1.295,80
diritti camerali	1.392,55
altre imposte e tasse deducibili	526,68

imposte e tasse indeducibili	12.321,74
minusvalenze ordinarie	127.861,57
multe e ammende indeducibili	1.201,64
sopravvenienze passive ordinarie deducibili	86.579,86
sopravvenienze passive ordinarie indeducibili	83.738,50
abbuoni/arrotondamenti passivi	62,10
Sanzioni dilazione cartella INPS	521,03
penali su contratti	109.321,84
diritti annuali e vari	6.162,02
Interessi e sanzioni da ravvedimento	12.795,13
Spese di cancelleria	3.268,66
quote associative	2.128,00
Valori bollati	1.813,11

Andamento della Liquidazione nell'esercizio 2020 ex art. 2490, 2^ comma cod. civ.

Il Liquidatore, in esecuzione della delibera innanzi richiamata e delle prescrizioni in essa contenute con riguardo all'esercizio provvisorio, ha dato avvio all'attività liquidatoria della società a partire dal 25.03.2020.

Dopo copiosi solleciti il disciolto Consiglio di Amministrazione ha consegnato al Liquidatore, a norma dell'art. 2487 bis cod. Civ., il 28.05.2020 ed il 11.06.2020 la seguente documentazione:

- verbale di consegna dei libri sociali, dei registri fiscali e della documentazione societaria, amministrativa e fiscale;
- situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento – 25.03.2020 (situazione contabile riportante i saldi dei Conti patrimoniali ed economici);
- Rendiconto sulla gestione del Consiglio di Amministrazione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato (bilancio di esercizio infrannuale, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa);

Il Liquidatore, vista la situazione dei conti alla data del 25.03.2020, consegnata dal disciolto Consiglio di Amministrazione, ha disposto di eseguire un'attenta e puntuale verifica delle singole voci patrimoniali ed economiche, effettuando le rettifiche conseguenti, al fine di determinare la composizione del patrimonio della società all'inizio della gestione di liquidazione e disporre dei valori iniziali necessari per la contabilità di liquidazione e per la redazione dei bilanci dei successivi esercizi e del bilancio finale di liquidazione.
La revisione della situazione patrimoniale iniziale si è resa, altresì, necessaria per acquisire le conoscenze di tipo prognostico che sono proprie del bilancio iniziale, prima fra tutte la conoscenza della sufficienza dei flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e le spese ed oneri della liquidazione.
Delle rettifiche di cui innanzi è cenno si dà ampia informativa in calce alla Nota Integrativa con la presentazione della situazione contabile al 25.03.2020, consegnata dal disciolto organo amministrativo e di quella rettificata dal Liquidatore, nonché con il commento delle differenze emerse.

Nell'esercizio 2020 il liquidatore ha svolto le seguenti attività e posto in essere le seguenti operazioni, autorizzate dall'assemblea dei Soci.

- il Liquidatore ha riferito all'assemblea dei Soci tenutasi il 08.05.2020 della richiesta della SANB S.p.A. di conoscere la disponibilità di A.S.V. S.p.A. a concedere in uso beni mobili ed immobili strumentali e funzionali allo svolgimento dei servizi di spazzamento e raccolta rifiuti nel Comune di Bitonto. Il Liquidatore ha altresì riferito della opportunità di chiedere un parere legale per la verifica dei presupposti e della compatibilità di detta richiesta con lo stato di liquidazione della società, nonché di dare incarico ad un tecnico esperto per la redazione di una perizia di stima del valore di concessione in uso e di vendita sia dei mezzi che dell'immobile. Con riferimento al passaggio del personale dipendente alla SANB S.p.A., il Liquidatore ha evidenziato come fosse imprescindibile la definizione di tutte le posizioni debitorie della società verso ciascun dispendente attraverso la conciliazione sindacale, con assistenza di un giuslavorista di fiducia della società, a tal uopo incaricato.
- Il Liquidatore ha presentato Assemblea dei Soci tenutasi il 19.06.2020 i pareri dei legali e dei tecnici in merito alla valutazione del corrispettivo di concessione di usufrutto dell'immobile ex Panigal e di affitto degli automezzi e l'assemblea ha deliberato di autorizzarlo alla stipula del contratto di concessione in usufrutto del bene immobile e del contratto di locazione senza conducente dei beni mobili di proprietà di ASV S.p.A. già funzionali all'esercizio del servizio in favore del Comune di Bitonto, con effetti dalla data di risoluzione del contratto di appalto attualmente in essere con il Comune di Bitonto.
- Il Liquidatore ha argomentato all'Assemblea dei Soci tenutasi il 25.06.2020 in merito alle ragioni, riconducibili alle criticità contabili rilevate ed alla conseguente imprescindibile necessità di revisione della contabilità generale della società, per le quali si è reso necessario il rinvio della convocazione dell'assemblea dei Soci per l'approvazione dei bilanci al 31.12.2018 ed al 31.12.2019.
- Il Liquidatore ha presentato all'Assemblea dei Soci tenutasi il 16.07.2020 i risultati economici negativi del servizio di igiene urbana svolto, in ATI con Camassambiente S.p.A., nel Comune di Cerveteri, ed ha proposto di cedere il ramo di azienda alla società MSA S.r.l., intanto intervenuta in sostituzione della Camassambiente S.p.A., approdata al concordato preventivo. L'assemblea viene rinviata ad altra seduta.
- Il Liquidatore ha riproposto l'argomento di cui innanzi all'Assemblea dei Soci tenutasi il 23.07.2020; : l'assemblea ha deliberato un ulteriore invio al 31.07 p.v.
- Il Liquidatore nel corso dell'assemblea dei Soci tenutasi il 05.08.2020 ha presentato i pareri dei legali per essere autorizzato ad intraprendere le procedure ad evidenza pubblica per la cessione del ramo di azienda avente ad oggetto il servizio di igiene urbana in Cerveteri ed in Mesagne.
- Il Liquidatore ha presentato all'Assemblea dei Soci del 10.08.2020 il bilancio intermedio al 16.08.2018 funzionale alla determinazione del valore della quota del socio receduto.
- Il Liquidatore ha proposto all'Assemblea dei Soci del 24.09.2020 di essere autorizzato ad intraprendere le procedure ad evidenza pubblica per la vendita dei due immobili di proprietà della società al miglior offerente, in lotti distinti, con l'individuazione dei valori a base d'asta

progressivamente ridotti per il caso di mancanza di offerte. L'assemblea ha deliberato in tal senso.

- Il 31 luglio 2020, cessato il servizio di igiene urbana svolto nel Comune di Bitonto, è stata conclusa l'operazione di migrazione dei dipendenti alla SANB S.p.A., previa definizione in sede sindacale, delle posizioni debitorie di ciascun dipendente in forza presso al società, e sono stati stipulati il contratto di concessione di usufrutto dell'immobile sito in Bitonto alla S.P. 231 Km 5+400, giusta atto per notar Francesco Capozza del 01.08.2020 ed il contratto di affitto degli automezzi e delle attrezzature funzionali al servizio di igiene urbana del Comune di Bitonto.
- In data 30.09.2020 è cessato il Servizio di igiene urbana svolto nel Comune di Mesagne ed in data 04.12.2020 è stato ceduto il ramo di azienda alla "PICON S.r.l." con atto notar Francesco Rinaldi.
- Il Liquidatore ha proposto all'Assemblea dei Soci tenutasi il 03.11.2020 di autorizzarlo ad intraprendere le procedure ad evidenza pubblica per la vendita n. 980 azioni della partecipata "Azienda Servizi Vari Autolinee S.p.A. del valore nominale di euro 98.000,0 al prezzo minimo a base d'asta stimato dal perito in euro 295.980. Nel corso dell'assemblea il Liquidatore ha relazionato in merito alla proposta di acquisto del ramo di azienda da parte della società "PICON S.r.l."; l'assemblea ha deliberato di accettare l'offerta della PICON S.r.l. e di concludere in suo favore la cessione del ramo di azienda avente ad oggetto il servizio di igiene urbana svolto nel Comune di Mesagne.
- Il Liquidatore ha presentato all'Assemblea dei Soci tenutasi il 14.12.2020 l'esito della gara per la vendita del ramo di azienda avente ad oggetto il servizio svolto nel Comune di Cerveteri.

La società nel periodo dal 25.03.2020 al 31.12.2020 ha realizzato attività per euro 8.773.706 ed ha estinto le seguenti passività sociali:

- Verso Fornitori	euro	4.194.435,23	
- Verso Erario ed Enti previdenziali	euro	1.692.341,31	
- Verso Dipendenti	euro	2.120.542,84	
- Verso Banche per mutuo chirografario	euro	225.436,78	
- Verso finanziaria	euro	10.950,00	euro 8.243.706,16

Inoltre, nel corso del 2020 la società ha, inoltre, realizzato le seguenti attività:

1. Alla visita di ispezione dell'Ente Certificatore RINA Spa, è stata confermata la Certificazione per gli anni 2020 e 2021 di Qualità ISO 9001 Vision 2000, per i servizi di Igiene Urbana e Servizi Cimiteriali.
2. È stata confermata per gli anni 2020 e 2021 anche la Certificazione Ambientale ISO 14001 attestando che l'Azienda si è dotata di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e che essa cerca sistematicamente ed in modo coerente, il miglioramento delle proprie performance ambientali.

3. Si è provveduto all'aggiornamento ed implementazione del Modello 231/2001 a partire dal mese di maggio 2020 con conclusione ed approvazione dei relativi modelli in data 09.12.2021.
4. Sono state anche confermate le seguenti certificazioni: BS OHSAS 18001:2007 Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro e SA 8000:2008 Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale per i servizi di Igiene Urbana e Servizi Cimiteriali;
5. La società è, inoltre, dotata di un Piano Triennale per la Prevenzione e la Corruzione per gli anni 2019-2021 ed aggiorna regolarmente la Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della L. 190/2012.

3. PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA

I rischi operativi

Riguardo alla gestione dei principali rischi operativi cui nel 2020 era esposta la società ed alla loro natura, il liquidatore conferma le criticità gestionali, già evidenziate nella Relazione sulla Gestione presentata a corredo dei Bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019 che costituiscono i rischi a cui è esposta la società nella gestione degli appalti dei servizi resi nei Comuni di Cerveteri, Mesagne e ARO Ba 4. Invero il rischio di che trattasi può ritenersi superato ove si consideri che il contratto di igiene urbana con il Comune di Bitonto si è concluso il 31.07.2020, quello con il Comune di Mesagne il 30.09.2020, mentre per quanto riguarda il servizio svolto in favore del Comune di Cerveteri, il 14.10.2021 è stato stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con avveramento della condizione sospensiva del 10.11.2021 e con scadenza il 16.04.2023 che ha sottratto la società al rischio di perdite gestionali.
Alla predetta scadenza del 16.04.2023 ha fatto seguito una proroga tecnica fino al 30.06.2023.

I rischi legati alle persone

La società risulta dotata del *"Programma triennale anticorruzione" e soltanto formalmente del "Sistema di Gestione integrato Qualità/Ambiente/Sicurezza/Social Accountability" per limitare i rischi relativi allo svolgimento delle attività aziendali e dell'operato delle persone che a qualunque titolo collaborano con l'A.S.V. S.p.a.".*

I rischi legati alla tecnologia

Al fine di garantire una corretta e sicura tenuta dei dati aziendali vengono eseguiti due tipi di backup:
Giornaliero e completo su PC – Conservati ultimi 7 gg
Settimanale e completo su Cloud - Conservate ultime 4 settimane

I backup vengono effettuati su due supporti differenti:
CLOUD GOOGLE DRIVE
PC Workstation - Sala CED

Si dispone inoltre di Firewall:

Hardware – Zyxel USG 100
Software – Kaspersky.

Si dispone anche di antivirus:
Emsisoft e Kaspersky"

I rischi legali
La società è dotata del "Modello organizzativo e gestionale" previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e di un "Piano triennale anticorruzione". Questi strumenti affidano a diversi soggetti interni ed esterni all'Azienda (Auditing interno ed Auditing esterno) il controllo del corretto svolgimento delle attività ed il rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, terzietà, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa.

I rischi di credito
Rappresenta il rischio che una delle parti che sottoscrive un contratto non adempia ad un'obbligazione, provocando così una perdita finanziaria. Tale rischio può derivare sia da aspetti strettamente commerciali (concessione e concentrazione dei crediti), sia da aspetti puramente finanziari (tipologia delle controparti nelle transazioni finanziarie).
In particolare, si evidenzia quanto segue sui crediti in contenzioso:

Controversia ASV / MODUGNO SCARL e COMUNE DI MOUGNO

Con riferimento al credito vantato nei confronti della Modugno S.c.a.r.l. e del Comune di Modugno, il Liquidatore riepiloga lo stato dei giudizi RG 12952/2014 Tribunale di Bari, G.U. Dott. Chibelli, ed RG 15018/2014 Tribunale di Bari, G.U. Dott. Chibelli, e di quelli da essi scaturiti fino all'attualità.

Decreto ingiuntivo n. 2717/2014 e giudizi da esso scaturiti.

a) RG 12952/2014 Tribunale di Bari, ex G.U. Dott.ssa Soria, deciso dal G.U. Dott. Chibelli con provvedimento del 27.03.2023 con il quale veniva dichiarata l'estinzione del procedimento n. 12952/2014 R.G. e la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti dell'opponente COMUNE DI MODUGNO.

- Con decreto ingiuntivo n. 2717/2014, emesso dal Tribunale di Bari in favore della A.S.V. di Bitonto, **al Comune di Modugno e alla Modugno Scarl veniva ingiunto, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 2.217.327,00,** oltre spese della procedura monitoria ed interessi, per l'attività inerente l'impianto di trito vagliatura e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in discarica. Venivano regolarmente notificati ricorso e decreto ingiuntivo.
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2717/2014 con domanda di garanzia, notificato in data 06-08.08.2014**il Comune di Modugno rassegnava le seguenti conclusioni** "*Voglia l'Ill.mo Giudice, in virtù delle motivazioni esposte nel corso del presente atto, - preliminarmente, revocare la provvisoria esecutività del d.i. opposto nei confronti del Comune di Modugno, non sussistendone ab origine i requisiti ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta; - revocare e/o dichiarare la nullità o, comunque, l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, - dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Modugno; - rigettare ogni avversa pretesa in quanto inammissibile ed infondata; - accertare e dichiarare che gli adeguamenti tariffari corrisposti nei confronti della Modugno Scrl comprendono la refusione di tutti i maggiori oneri di smaltimento e trito vagliatura; - nel caso di riconoscimento di qualsivoglia pretesa della A.S.V. Bitonto SpA nei confronti*

del Modugno, dichiarare la Modugno Scarl come tenuta in via diretta ad ogni pagamento nei confronti della A.S.V. Bitonto SpA e in subordine come tenuta a manlevare il Comune di Bitonto da ogni esborso che lo stesso dovesse essere condannato a effettuare nei confronti della A.S.V. Bitonto SpA; - condannare la A.S.V. SpA in persona del suo legale rappresentante pro tempore nonché la Modugno S.c.a.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione di spese e competenze tutte del presente giudizio".

- Con comparsa di risposta del 2.11.2014 **la A.S.V. SpA** si costituiva nel giudizio RG 12952/2014 instauratosi dinanzi all'On.le Tribunale di Bari, GU dott. Soria, chiedendo "rigettarsi la opposizione spiegata dal Comune di Modugno con vittoria di spese del giudizio".
- Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva la **Società Modugno Scrl**, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Miccolis che rassegnava le seguenti conclusioni "*in via preliminare disporre la riunione al presente giudizio del giudizio di opposizione recante RG 15018/2014 promosso dalla Modugno Scarl con atto di citazione in opposizione notificato in data 3.10.2014 ed iscritto a ruolo in data 8.10.2014 avverso il decreto ingiuntivo n. 27177/2014 emesso dal Tribunale di Bari nella persona del dott. Magaletti; nel merito in via principale rigettare la presente opposizione per tutte le ragioni esposte in atto ed accertare e dichiarare il Comune di Modugno quale unico responsabile della pretesa creditoria vantata dalla A.S.V. Bitonto SpA e comunque II) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del Comune di Modugno e per l'effetto III) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla Modugno Scarl nei confronti del Comune di Modugno per l'importo di € 1.873.161,08 oltre interessi moratori e danni da svalutazione monetaria per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto; in via gradata accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. del Comune di Modugno e per l'effetto condannare il Comune di Modugno al pagamento della somma intimata nel decreto ingiuntivo n. 2717/2014 emesso dal Tribunale di Bari dott. Magaletti o alla maggiore o minor somma oggetto di eventuale condanna; in ogni caso condannare parte soccombente al pagamento delle spese diritti e onorari di giudizio, oltre iva e cap come per legge*".
- Alla udienza del 3.12.2014 il G.U. dott. Soria si riservava sulle richieste formulate dalle parti.
- Con provvedimento reso in data 21.2.2015 il G.U. dott. Soria rimetteva, **applicato l'art. 274, co. II c.p.c.** il procedimento al Presidente del Tribunale per i provvedimenti relativi alla riunione con il giudizio connesso avente RG 15018/2014 che, successivamente, il Presidente rimetteva, per il prosieguo, al G.U. dott. Soria "*visto il provvedimento analogo in pari data reso nel procedimento n. 15018*".
- Il procedimento 12952/2014 veniva, successivamente, chiamato all'udienza del 1.7.2015.
- Con ordinanza resa fuori udienza in data 22.10.2015 il G.U. dott. Soria rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale **per l'assegnazione alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa.**
- Con successivo provvedimento reso, in data 6.11.2015, dal Presidente del Tribunale il procedimento n. 12952/2014 RG veniva restituito alla dott.ssa Soria perché "***prenda posizione e decida riguardo a quanto dedotto ed eccepito dal difensore del Comune di Modugno con nota del 5.11.2015***".
  Nella predetta nota, atteso il rilievo d'ufficio sollevato dalla G.U. dott. Soria nel predetto provvedimento del 22.10.2015, si chiedeva di "*dichiarare il provvedimento emesso in data 22.10.2015 dal G.U. dott. Soria nelle controversie riunite e rubricate ai nn 12952/2014 e 15018/2014 come idoneo a definire le stesse in rito con caducazione del D.I. opposto; per l'effetto procedere alla cancellazione dal ruolo delle medesime controversie*".
- Con provvedimento reso in data 11.11.2015 il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria fissava l'udienza del 18.11.2015 per la comparizione delle parti e, successivamente a tale udienza, con provvedimento in pari data, **dichiarava la "*sospensione del processo disponendola sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 2717/2014, emesso dal Tribunale di Bari il 30.5 - 16.6.2014*"** in quanto con ricorso ex art.li 42 e seg. c.p.c., notificato in data 6.11.2015 A.S.V., per il tramite dell'avv. Francesco Racanelli, aveva proposto regolamento di competenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che iscritto a ruolo in data 16.11.2015 aveva assunto il n. di ruolo generale 26291/2015 RG.
  Nel predetto ricorso si chiedeva che "*La Suprema Corte ove non ritenga che la ordinanza impugnata riguardi una mera ripartizione interna degli affari del Tribunale di Bari voglia riformare la stessa ove occorra anche dichiarando la nullità degli atti del giudizio e la*

competenza del Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 9 c.p.c. ogni ulteriore provvedimento comunque condannando il Comune di Modugno alle spese di giudizio".

- Con ordinanza n. 21774/2016 pubblicata in data 27.10.2016, la Suprema Corte di Cassazione ***"dichiarava inammissibile il regolamento"***.
- Con ricorso, in data 2.2.2017, depositato nel giudizio RG 12952/2014 dinanzi all'On.le Tribunale di Bari, G.U. dott. Soria, **la A.S.V. SpA** per il tramite dell'avv. Racanelli **chiedeva *"che la S.V. Ill.ma voglia, previa comparizione delle parti, dichiarare la estinzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2717/2014 promosso dal Comune di Modugno per mancata riassunzione nei termini e di conseguenza dichiarare la esecutorietà dello stesso"*.**
- Fissata dal G.U. del Tribunale di Bari l'udienza del 5.4.2017 la causa, su richiesta dei procuratori delle parti, che chiedevano termine per tentare un bonario componimento dell'insorta controversia, veniva rinviata all'udienza del 21.06.2017.
- All'udienza del 21.6.2017 **il Comune di Modugno**, per il tramite dell'avv. Pappalepore, **chiedeva che fosse *"concesso ulteriore rinvio a seguito della necessità dell'amministrazione di sottoporre la proposta di bonario componimento al vaglio di tutti gli organi competenti"***, pertanto la causa veniva rinviata all'udienza del 22.11.2017.
- All'udienza del 22.11.2017 **il difensore del Comune di Modugno rappresentava che l'Ente comunale *"con nota prot. num. 61046 del 21.11.2017 ha dichiarato la propria disponibilità ad un accordo limitatamente alla somma di € 332.081,51"***. Nella stessa udienza **l'A.S.V. per il tramite del suo difensore *"pur rilevando che l'ammontare proposto è esiguo"* non si opponeva alla richiesta di rinvio.**
  Il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria rinviava la causa all'udienza del 21.2.2018 per la comparizione delle parti.
- All'udienza del 21.2.2018 **il difensore del Comune di Modugno dava atto che *"il Comune di Modugno ha espressamente comunicato di non aderire all'ipotesi transattiva prospettata ex adverso e di insistere nelle richieste, eccezioni e conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti" chiedendo inoltre "che il presente giudizio sia riunito a quello rubricato RG 15018/2018 al fine di evitare un eventuale contrasto di giudicati, trattandosi di altra opposizione al medesimo D.I., tra le medesime parti, in cui si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario"*.**
  Nonostante la ferma opposizione di A.S.V. SpA e della Modugno Scarl alla riunione e nonostante la richiesta di dichiarazione di estinzione per mancata riassunzione del procedimento n. 12952/2014, il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria con provvedimento reso fuori udienza,in data 8.6.2018 *"applicato l'art. 273 co. I c.p.c. ordina la riunione al presente giudizio di quello avente n. di Rg. 15018/2014; rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.3.2019"*.
- All'udienza del 13.3.2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale che allego. **In particolare, per la ASV si chiedeva:** A) con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Comune di Modugno dichiararsi la estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini dopo la sospensione con conseguente dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di giudizio; B) con riferimento alla opposizione proposta dalla Modugno s.c.r.l. il rigetto della opposizione con vittoria di spese di giudizio. All'esito dell'udienza il Giudice, atteso il carico dell'ufficio, rinviava la causa, sempre per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.11.2020.
- Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 13.02.2020, formalizzavo la mia costituzione per ASV SpA in sostituzione dell'avv. Francesco Racanelli.
- Con istanza depositata dal sottoscritto difensore in data 13.10.2020,si chiedeva al Tribunale: 1) in via preliminare, revocata l'ordinanza resa in data 08.06.2018 con la quale si disponeva la riunione dei giudizi aventi R.G. n. 12952/2014 ed R.G. n. 15018/2014, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 273 co.I c.p.c. ed attesa la fondatezza dell'eccezione sollevata, inaudita altera parte o in subordine previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, dichiarare la estinzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2717/2014 promosso dal Comune di Modugno per le motivazioni ampiamente esplicitate in atti; 2) sempre in via preliminare, revocare il provvedimento reso in data 18.11.2015 e per l'effetto dichiarare la esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2717/2014.

- All'udienza del 18.11.2020 le parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni come da verbale di udienza che si allega. **In particolare per la ASV SpA il sottoscritto difensore precisava come segue le proprie conclusioni: "*Voglia l'On.le Tribunale di Bari, contrariis reiectis, che si impugnano e si contestano: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.12952/2014 RG, stante la mancata riassunzione del giudizio dagli opponenti Comune di Modugno e Modugno Scarl nel termine di cui all'art.50 c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione (27.10.2016) dell'ordinanza n.21774/2016 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione a definizione del procedimento per regolamento di competenza e, per l'effetto, revocata altresì l'ordinanza del 18.11.2015 nella parte in cui sospende l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.2717/2014 D.I. emesso in data 30.05.2014 – 16.06.2014 nel proc. 8515/2014 RG; 2) in via preliminare subordinata: previa revoca dell'ordinanza dell'8/6/2018, disporre la separazione dei giudizi iscritti con il n.12952/2014 RG e con il n.15018/2014 RG, non sussistendo i presupposti per la riunione tra gli stessi essendosi già verificato il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio n.12952/2014 RG; conseguentemente, accertare e dichiarare che il giudizio di opposizione iscritto con il n.12952/2014 RG si è estinto in conseguenza dell'inattività delle parti per non averlo riassunto nei termini di cui all'art.50 c.p.c.; per l'effetto, revocata altresì l'ordinanza del 18.11.2015 nella parte in cui sospende l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.2717/2014 D.I. emesso in data 30.05.2014 – 16.06.2014 nel proc. 8515/2014 RG dal Tribunale di Bari in danno del Comune di Modugno; 3) in ogni caso, rigettata l'eccezione di incompetenza formulata dal Comune di Modugno per le motivazioni di cui al provvedimento n.21774/2016 emesso in data 27.10.2016 dalla Suprema Corte di Cassazione, nonché dalla ormai consolidata giurisprudenza sul punto; rigettata altresì l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Comune di Modugno, previa concessione dei termini di cui all'art.183, comma VI, c.p.c., espressamente richiesti, istruita la causa, rigettare le opposizioni proposte dal Comune di Modugno e dalla Modugno Scarl, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, sfornite di prova e, dunque, confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti, in solido tra loro (ovvero ciascuno per quanto di sua competenza) al pagamento della somma di €.2.217.327,00 oltre interessi legali dalla domanda e spese come ivi meglio specificate, nonché al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge; ovvero, in ogni caso, condannare il Comune di Modugno e la Modugno Scarl, in persona di chi legalmente e rispettivamente li rappresenta, in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di sua competenza, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte e documentate da ASV SpA nei giudizi riuniti e nella fase monitoria, al pagamento della somma di €.2.217.327,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda formulata in sede monitoria e spese come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, nonché al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge*".**
- All'esito dell'udienza **il Giudice, atteso il carico dell'ufficio, rinviava la causa all'udienza del 05.05.2021, ancora una volta per la precisazione delle conclusioni.**
- All'esito dell'udienza il Giudice, atteso il carico dell'ufficio, rinviava la causa al 23.02.2022, ancora una volta per la precisazione delle conclusioni e, da detta ultima udienza, sempre per la precisazione delle stesse conclusioni, alla prossima del **07.12.2022**.
- In data 29.07.2022 si presentava istanza di anticipazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di Bari, G.U. Dott. Chibelli, subentrato nel ruolo alla Dott.ssa Soria.
- In data 09.09.2022, il Tribunale di Bari, nella persona del G.U. Dott. Chibelli, rigettava l'istanza di anticipazione confermando la data di udienza del 07.12.2022.
- - All'udienza del 07.12.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
- **Con provvedimento del 27.03.2023 il G.U. del Tribunale di Bari, Dott. Chibelli, disposta la separazione dei procedimenti n. 12952/2014 R.G. e n. 15018/2014 R.G., dichiarava l'estinzione del procedimento n. 12952/2014 R.G. e la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, nei confronti dell'opponente COMUNE DI MODUGNO.**

ooo

***b)* RG 15018/2014 Tribunale di Bari, ex G.U. Dott. De Palma, ex G.U. Dott.ssa Soria, incarico attualmente al G.U. Dott. Chibelli, opposizione al decreto ingiuntivo n. 2717/2014, proposta dalla Modugno scrl, per il tramite dell'avv. Giuseppe Miccolis, prossima udienza 13.09.2023, fissata a seguito di richiesta di concessione dei termini ex art. 183 VI co. cpc**

- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2717/2014 con domanda riconvenzionale, notificato in data 03.10.2014 la Modugno scrl conveniva in giudizio la ASV spa ed il Comune di Modugno rassegnando le seguenti conclusioni "*Nel merito, in via principale, I) accogliere la presente opposizione per tutte le ragioni esposte in atto ed* ***accertare e dichiarare il Comune di Modugno quale unico responsabile della pretesa creditoria vantata dalla Azienda Servizi Vari Bitonto Spa*** *e comunque II)* ***accertare e dichiarare l'inesatto adempimento contrattuale del Comune di Modugno e per l'effetto III) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla Modugno scarl nei confronti del Comune di Modugno e per l'importo di euro 1.873.161,08*** *oltre interessi moratori e danni da svalutazione monetaria per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto e comunque a titolo di esatto adempimento contrattuale; IV)* ***in via gradata accertare e dichiarare l'arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c. del Comune di Modugno*** *e per l'effetto condannare il Comune di Modugno al pagamento della medesima somma di € 1.873,161,08 oltre interessi moratori e danni da svalutazione monetaria; in ogni caso, condannare parte soccombente al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.*
- Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva il Comune di Modugno nel giudizio RG 15018/2014, rassegnando le seguenti conclusioni "*Che l'Ill.mo Giudice, in virtù delle motivazioni esposte del presente atto, voglia - preliminarmente,* ***riunire il presente giudizio a quello già pendente dinanzi al codesto Tribunale n. R.G. 12952/2014,*** *G.U. dott.ssa Soria; -* ***dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di Modugno****; - rigettare ogni avversa pretesa in quanto inammissibile e infondata revocando il D.I. opposto nei confronti del Comune di Modugno; -* ***rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da Modugno s.c.a.r.l siccome inammissibile, infondata, nonchè riguardante presunti crediti oramai prescritti, oltre che inesistenti essendo stata corrisposta ogni somma relativa all'adeguamento della tariffa di smaltimento****; -* ***in via gradata, ove l'avversa domanda riconvenzionale venga ritenuta ammissibile, sia disposta la separazione delle cause, rimettendo la controversia al Tribunale delle Imprese, competente per materia;*** *- condannare l'Azienda Servizi Vari S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., nonchè la Modugno s.c.a.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., alla rifusione di spese e competenze tutte del presente giudizio. Con riserva di precisare o modificare domande, eccezioni e le conclusioni già proposte e di articolare mezzi istruttori anche all'esito delle richieste di controparte.*
- Alla udienza del 12.02.2015 la Modugno scrl ed il Comune di Modugno, uniche parti costituite, a verbale chiedevano ed ottenevano che, visto l'art. 274 c.p.c., il procedimento fosse rimesso al Presidente per i provvedimenti relativi alla riunione;
- Il Presidente di Sezione visto l'art. 274 c.p.c. fissava l'udienza del 24.03.2015 dinanzi a sé con provvedimento depositato in data 24.02.2015;
- Con comparsa di risposta del 23.03.2015 la A.S.V. SpA si costituiva nel giudizio RG 15018/2014 instauratosi dinanzi all'On.le Tribunale di Bari, GU dott. De Palma, chiedendo "*rigettarsi la opposizione spiegata dalla Modugno scrl con vittoria di spese del giudizio*" e "***disporsi la riunione del presente giudizio alla opposizione avverso il medesimo decreto proposta dal Comune di Modugno***".
- Alla udienza del 31.3.2015 tenutasi dinanzi al Presidente di Sezione dott. Magaletti, questi *"poiché sussistono motivi di connessione soggettiva ed oggettiva tra il presente procedimento e quello numero 12952/14 dispone che il presente giudizio sia chiamato dinanzi alla dott. Soria all'udienza che la stessa fisserà";*
- Alla udienza del 1 luglio 2015 dinanzi al G.U. dott. Soria, il Giudice si riservava sulle richieste delle parti.

- Con ordinanza resa fuori udienza in data 22.10.2015 il G.U. dott. Soria rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
- Con successivo provvedimento reso, in data 6.11.2015, dal Presidente del Tribunale il procedimento n. 15018/2014 RG veniva restituito alla dott.ssa Soria perché "***prenda posizione e decida riguardo a quanto dedotto ed eccepito dal difensore del Comune di Modugno con nota del 5.11.2015***".

Nella predetta nota, atteso il rilievo d'ufficio sollevato dalla G.U. dott. Soria nel predetto provvedimento del 22.10.2015, si chiedeva di "dichiarare il provvedimento emesso in data 22.10.2015 dal G.U. dott. Soria nelle controversie riunite e rubricate ai nn 12952/2014 e 15018/2014 come idoneo a definire le stesse in rito con caducazione del D.I. opposto; per l'effetto procedere alla cancellazione dal ruolo delle medesime controversie".

- Con provvedimento reso in data 11.11.2015 il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria fissava l'udienza del 18.11.2015 per la comparizione delle parti e, successivamente "***ritenuto opportuno pronunciare preliminarmente sulla questione relativa all'eccezione di incompetenza, formulata dal Comune di Modugno***" rinviava "*la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.03.2016*".
- Alla udienza del 16.03.2016 considerato che non erano presenti i fascicoli di parte perché trasmessi in Cassazione a seguito dell'istanza per regolamento di competenza ex art. 42 proposto da ASV SpA avverso l'ordinanza resa in data 22.10.2015, nel giudizio avente RG 12952/2014, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.06.2016;
- All'udienza del 29.06.2016 venivano precisate le conclusioni dal Comune di Modugno, veniva richiesta la concessione dei termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. dalla Modugno scrl, venivano precisate le conclusioni da ASV SpA.

Il G.U. del Tribunale di Bari dott. Soria dato il rilevante numero di cause riservate, rinviava la causa all'udienza del 20.07.2016 sempre per la precisazione delle conclusioni e di poi all'udienza del 01.02.2017 ai sensi dell'art. 281 sexies per la discussione.

- All'udienza del 01.02.2017 il Giudice, sulla istanza concorde delle parti, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 07.06.2017. Preciso che l'istanza concorde scaturiva dalla richiesta della Modugno scarl, parte non costituita nel procedimento per regolamento di competenza svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, preso atto del deposito dell'ordinanza n. 21774/2016 della Suprema Corte, chiedeva termine per poterne esaminare il contenuto.
- Alla successiva udienza del 07.06.2017, il difensore della ASV chiedeva rinviarsi la causa all'udienza del 21.06.2017, cioè alla medesima udienza in cui sarebbe stato chiamato il giudizio 12952/2014 per la verifica di una possibile definizione bonaria della controversia.
- La successiva udienza del 21.06.2017, nella quale il Comune di Modugno evidenziava la necessità dell'amministrazione di vagliare la proposta di bonario componimento, veniva rinviata su concorde istanza, all'udienza del 22.11.2017.
- In detta ultima udienza nel darsi atto da parte di ASV che la somma di € 332.081,51 per la quale il Comune di Modugno aveva dichiarato la propria disponibilità ad un accordo bonario, era esigua, chiedeva che fosse disposta la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione ed il Giudice, preso atto di quanto sopra, ordinava la comparizione personale delle parti per l'udienza del 21.02.2018.
- In detta udienza verificatosi il fallimento del tentativo di conciliazione le parti deducevano in ordine alla richiesta di riunione dei due giudizi che veniva versata dal difensore di ASV e sulle deduzioni delle parti il Giudice si riservava. Sciolta la riserva il Giudice disponeva la riunione dei giudizi visto il disposto dell'art. 273 co I c.p.c. con provvedimento del 08.06.2018 e rinviava i giudizi riuniti all'udienza del 13.03.2019.
- Con comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 13.02.2020, formalizzavo la mia costituzione per ASV SpA in sostituzione dell'avv. Francesco Racanelli.
- Il giudizio subiva ulteriori rinvii al 18.11.2020, al 05.05.2021 ed al 23.02.2022, ed al 07.12.2022 sempre per la precisazione delle conclusioni.
- All'udienza del 07.12.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
- **Con provvedimento del 27.03.2023 il G.U. del Tribunale di Bari, Dott. Chibelli, disposta la separazione dei procedimenti n. 12952/2014 R.G. e n. 15018/2014 R.G., rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dal Comune di Modugno e rimessa la causa sul ruolo assegnava i**

termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 co VI c.p.c. fissando l'udienza del 13.09.2023.

ooo

c) **RG 8283/2014 (pignoramento presso terzi) Tribunale di Bari G.E. dott. Gambatesa, sospeso con ordinanza del 20.02.2016;**

d) **RG 8283/2014/1 (opposizione all'esecuzione) Tribunale di Bari G.E. dott. Gambatesa, definito con ordinanza del 20.02.2016;**

e) **RG 7276/2016 Tribunale di Bari G.E., dott. D'Aprile - prossima udienza per la precisazione delle conclusioni 20.09.2023.**

Il procedimento RG 8283/14 (pignoramento presso terzi) promosso da ASV SpA, cui è seguito il sub procedimento RG 8283/14/1 (opposizione all'esecuzione-fase cautelare sospensiva promossa dal Comune di Modugno), entrambi pendenti sul ruolo del Giudice dell'Esecuzione, dott. Gambatesa, con motivato provvedimento, depositato in data 20.02.2016, sono stati sospesi, con assegnazione del termine di gg 90 per la introduzione del giudizio di merito.

In tale procedimento il Comune di Modugno, costituitosi, sempre per il tramite dell'avv. Pappalepore, ha sollevato in particolare l'eccezione di nullità del pignoramento per mancata notifica dell'atto di pignoramento alla Tesoreria del Comune, in violazione dell'art. 11 comma 1 bis della legge 18.01.1993, ribadendo l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo. Inoltre, in tale procedimento, si sono susseguiti numerosi interventi da parte di lavoratori, che hanno ottenuto l'assegnazione delle somme in loro favore.

Relativamente al procedimento **RG 7276/2016**, promosso dal Comune di Modugno, nel termine assegnato nel provvedimento su richiamato, depositato in data 20.02.2016, che ha determinato l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione, pendente dinanzi al G.U. del Tribunale di Bari, dott. D'Aprile, lo stesso, previa declaratoria della contumacia di ASV SpA, (di poi sanata in data 06.03.2020) è stato rinviato all'udienza del 13.02.2019, del 18.03.2020, del 15.04.2020, del 12.05.2021, del 20.04.2022, del 12.04.2023 ed infine del 07.02.2024 sempre per la precisazione delle conclusioni. **A seguito di istanza del 29.05.2023 si è ottenuto provvedimento di anticipazione dell'udienza al 20.09.2023.**

In merito al Procedimento Penale nei confronti di Matarrese Salvatore – R.G. 16349/16 R.G.N.R, *si rappresenta quanto segue:*

se è pur vero che nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'articolo 75 cod. proc. pen. , il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, sicché la sospensione necessaria del giudizio civile è limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, è pur vero che nel caso inverso, è prevista la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia *ex lege* agli atti del giudizio civile. (Cass. sez. civ. VI, ord. 22 dicembre 2016 n. 26863). Tale ultima circostanza ha reso opportuno di non formalizzare la costituzione di parte civile nel giudizio penale al fine di evitare nei giudizi civili in essere richieste dilatorie finalizzate a procrastinare il pagamento delle somme dovute in virtù del decreto ingiuntivo divenuto definitivo nei confronti del Comune di Modugno.

Controversia ASV c/CAMASSA AMBIENTE S.p.A.

Per quanto riguarda invece i rapporti finanziari in essere con la società **Camassambiente S.p.a.**, con la quale si era in RTI nell'appalto di Cerveteri (RM), si rileva che a seguito dei rapporti di reciproco mandato derivanti dall'esecuzione del servizio nel Comune di Cerveteri, tra la A.S.V. S.p.a. e la Camassambiente S.p.a., risultano posizioni di credito per euro 486.013 (in bilancio presentato, al netto della svalutazione crediti di euro 195.508, per euro 290.505 e di debito per euro 532.489,50. In data 15.02.2018 è pervenuta la comunicazione ex art. 171 l. fall., trasmessa dai Commissari Giudiziali nominati dal Tribunale di Bari, in cui si comunica l'avvio di una procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. l. fall. proposta

dalla Camassambiente Spa. La proposta di concordato prevede il pagamento al 100% dei crediti prededucibili e privilegiati, mentre per i creditori chirografari la proposta prevede una soddisfazione del 32,75%. Sulla base delle valutazioni giuridiche della posizione creditoria della A.S.V. si nutriva l'aspettativa che il credito vantato potesse essere inserito fra i crediti in prededuzione, considerato il rapporto fra le parti, quali associati in una ATI per la conduzione dell'appalto in Cerveteri. In tal senso era stato affidato incarico al Prof. Avv. Sabino Fortunato affinché con una propria istanza, potesse agevolare l'accoglimento della domanda di qualificazione del credito come credito in prededuzione. L'istanza datata 25 luglio 2018 e depositata il 26 seguente, in nome e per conto della A.S.V. è stato rappresentato al G.D. del procedimento di concordato preventivo concernente la "Camassambiente S.p.A." (procedura n. 01/2018 Reg. CP Tribunale di Bari) l'esigenza che il credito vantato dall'A.S.V. verso Camassambiente fosse inserito nell'elenco dei creditori in prededuzione (o comunque privilegiati) e non nell' elenco dei creditori chirografari.
In data 13 maggio 2019, il Tribunale di Bari ha omologato il detto concordato, nominando Commissari liquidatori il Dott. Fabbroni e l' Avv. Albanese.
Non avendo l' A.S.V. S.p.A. esercitato il diritto di voto nell'adunanza dei creditori, la questione della classificazione del credito vantato dalla Società potrà essere riproposta ai Commissari liquidatori e, in caso di mantenimento del credito come chirografario da parte degli stessi Commissari nello stato passivo che essi formeranno, l'A.S.V. avrà l'onere di avviare un giudizio ordinario per il riconoscimento della propria pretesa nei termini di credito prededucibile o privilegiato.

Nel frattempo, sempre per la stessa attività svolta in ATI con la Camassambiente Spa, in data 19 novembre 2018, perveniva alla pec aziendale, diffida da parte della SARTORI AMBIENTE S.r.l. rivolta ad A.S.V. S.p.a., in qualità di mandante dell'ATI Camassambiente Spa/A.S.V. S.p.a., a voler procedere al pagamento di un debito della società mandataria Camassambiente Spa, per un importo pari ad € 480.479,92 comprensivo di IVA, per la fornitura non pagata di attrezzature fornite per l'esecuzione dei servizi in Cerveteri. Tutto ciò in virtù di una interpretazione del disposto dell'art. 37 comma 5 del D. Lgs n. 50 del 2016 il quale prevede che, l'offerta degli operatori economici raggruppati, determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Va detto che la istante Sartori Srl per il medesimo credito è stata ammessa alla procedura concordataria già menzionata ed è uno dei creditori chirografari che hanno votato favorevolmente.
Il Liquidatore ha affidato al legale la questione relativa al riconoscimento della natura prededucibile o privilegiata del credito di ASV, mentre in merito alla controversia Sartori il Tribunale di Rovereto con sentenza del 10.12.2020 ha rigettato l'opposizione di ASV, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

Inoltre, in data 10 maggio 2021, la Camassambiente S.p.A. ha notificato il decreto ingiuntivo emesso in suo favore in data 07.04.2021, dal Tribunale di Bari, G.U. Enzo Davide Ruffo, per l'importo di euro 559.786,40, oltre interessi al tasso del 6% e spese del procedimento monitorio (R.G. n. 4153/2021). Il presunto credito è relativo ai canoni per il nolo automezzi, per il distacco del personale, nonché per altri costi asseritamente anticipati relativi all'appalto del servizio di igiene urbana appaltato dal Comune di Cerveteri.
ASV ha formulato opposizione al predetto decreto ingiuntivo. Il relativo giudizio è in fase istruttoria (R.G. n. 8289/2021) – G.U. dott.ssa Marina Cavallo – prossima udienza 14/09/2022). L'opposizione è fondata sulle ragioni di seguito riassunte.

Il contenzioso trae origine dalla gara bandita il 27.08.2014 dal Comune di Cerveteri per l'affidamento del servizio di igiene urbana per un periodo di sette anni, a cui ASV partecipò, in associazione temporanea di imprese, con la Camassambiente.
L'associazione temporanea di imprese venne costituita con atto del 23.03.2016, con cui Camassambiente fu nominata *mandataria con una* quota di partecipazione del 60% e ASV, *mandante,* con la percentuale di partecipazione del 40%. La gara venne aggiudicata alla predetta Camassambiente/ASV con determina dirigenziale n. 1848 del 9.11.2015 e il contratto d'appalto fu stipulato l'8.4.2016 (rep. n. 4451).
Le imprese associate stipularono, in data 1° agosto 2018, una scrittura privata per disciplinare tra loro la ripartizione dei servizi appaltati dal Comune di Cerveteri, nell'*asserito* rispetto delle rispettive quote del 60% (Camassambiente) e 40% (ASV) di partecipazione al raggruppamento.
In tale scrittura, le parti si impegnarono ad effettuare un controllo contabile trimestrale dei costi sostenuti, a partire dal 1° luglio 2018, per la verifica del rispetto delle predette percentuali di partecipazione all'associazione temporanea.
STA DI FATTO CHE TALE VERIFICA TRIMESTRALE IN CONTRADDITTORIO NON RISULTA MAI EFFETTUATA.
Il ribaltamento dei costi sembra esser stato effettuato a prescindere qualsiasi verifica del rispetto delle quote di partecipazione.
Anzi, si è verificato che Camassambiente abbia dato a nolo o abbia distaccato proprio personale per l'espletamento di alcuni servizi che, nella predetta scrittura, erano posti a carico di ASV , ribaltando a quest'ultima – con fatture unilateralmente emesse – onerosissimi costi.
Ma il ribaltamento dei costi tra le due imprese dell'associazione temporanea sarebbe stato possibile solo dopo la verifica contabile trimestrale, tesa a verificare il rispetto dell'equilibrio delle percentuali di partecipazione al raggruppamento (60% Camassambiente e 40% ASV).
ASV ha, peraltro, anticipato notevoli risorse finanziarie per l'espletamento del servizio appaltato dal Comune di Cerveteri, pagando somme per la parte de servizio stesso di pertinenza della Camassambiente. Il credito a tale titolo di ASV nei confronti della mandataria è di euro 486.012,60.
Ma è evidente che solo dopo la necessaria verifica contabile (che convenzionalmente era stata fissata ogni trimestre) sarebbe stato possibile effettuare le compensazioni e gli eventuali conguagli.
I contratti di nolo degli automezzi prevedono il pagamento di un canone sul presupposto che, con la verifica trimestrale, si fosse accertata la corrispondenza dei costi alle quote dell'associazione temporanea di imprese.
Ma la Camassambiente si è sempre rifiutata di procedere alla verifica contabile.
ASV è stata quindi costretta a proporre al Tribunale di Bari ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 2275/2021).
La relativa relazione del consulente nominato dal Tribunale ha accertato crediti di ASV nei confronti di Camassambiente per la gestione ordinaria del servizio appaltato dal Comune di Cerveteri nel periodo dal 1° luglio 2018 sino al 17 novembre 2020 (la misura di tali crediti è condizionata dalla considerazione o dall'esclusione di documenti contabili esaminati e contestati).
ASV ha altresì opposto in compensazione la somma di euro 480.479,92 (oltre spese del procedimento monitorio ed interessi, per un totale di euro 513.258,25) che è stata costretta a pagare alla Sartori Ambiente s.r.l. per forniture da quest'ultima effettuate alla Camassambiente, per parti del servizio di sua pertinenza e si disposizione di quest'ultima, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Rovereto del 29.01.2019.

Con ordinanza del 19 novembre 2022 il Giudice ha respinto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. All'udienza del 26 aprile 2023, il Giudice – riservando l'adozione di ulteriori provvedimenti – ha disposto l'acquisizione degli atti del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, rinviando al 19 ottobre 2023.
La controversia è connotata da profili giuridici molteplici e di particolare complessità (quali la rilevanza e l'interpretazione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla documentazione in quella sede esaminata, la opponibilità al concordato preventivo di crediti di ASV che si assumono sorti anteriormente all'apertura del procedimento concorsuale, i limiti all'eccezione di compensazione).

Controversia ASV c/ Comuni di CASSANO DELLE MURGE, SANTERAMO IN COLLE e GRUMO APPULA.

procedimento ASV / COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
R.G. 14380/2020 Tribunale Bari - G.U. Dott. Andrea Chibelli (ex Soria); prossima udienza 7.12.2022.

Innanzi il Tribunale di Bari pende il giudizio sopra indicato promosso da ASV, *S.p.A. in liquidazione* al fine di sentire accertare il proprio diritto ad ottenere dal Comune di Cassano delle Murge il pagamento del compenso dovuto per i servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi accessori svolti da ASV nel territorio di Cassano delle Murge nel marzo 2019, in virtù di contratto stipulato in data 26.1.2018.

Per tale attività la società ASV spa in liquidazione ha maturato un ***credito di € 136.870,09, oltre IVA*** *(sic fattura n. 48/Pa del 31.3.2019, giusta relazione del DEC relativa al suddetto periodo). A fronte di tale credito, l'ente territoriale ha versato, in data 6.9.2019, solo la somma di €* **10.221,52** avendo compensato il residuo importo con due tipologie di penali che l'ente ha ritenuto di applicare: in particolare, come si evince dalla richiamata relazione del DEC relativa al mese di marzo 2019, per il mese di marzo 2019 sono state trattenute le seguenti somme:
- € 9.000,00 (iva inclusa) *"per mancata effettuazione dei servizi operativi di raccolta rifiuti ai sensi del paragrafo 8.4 del Csa (n. 9 giorni di inadempienza del mese di marzo a partire dal 21.3.2019)"*
- € 117.648, 57 (iva esclusa) *"per utilizzo di mezzi non conformi a quelli previsti in capitolato, o se migliorativi, in offerta tecnica ai sensi dell'art. 13 del CSA "* .

Il giudizio è stato incardinato con ricorso ex art. 702 bis cpc con cui è stata formulata - in via principale - la domanda di pagamento della somma di € 126.648,57, oltre accessori di legge, e, in via subordinata, la richiesta di riduzione delle penali applicate in considerazione della circostanza che il servizio è stato comunque effettuato (anche se non con mezzi di nuova immatricolazione) e che, certamente, deve ritenersi spropositata la previsione contrattuale di una penale **di € 1.000,00 al giorno per ogni mezzo!!!.**

Il Comune di Cassano delle Murge, costituendosi in giudizio ha contestato la domanda formulata da ASV e ne ha chiesto il rigetto, evidenziando la legittimità delle penali applicate.
Sulle questioni preliminari sollevate dall'ente convenuto (difetto di legittimazione attiva e passiva della ASV) il Giudice non ha ritenuto di provvedere in via pregiudiziale e, pertanto, ha disposto il prosieguo del giudizio per lo svolgimento dell'attività istruttoria; con proprio provvedimento emesso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.4.2022, il G.I. ha, infatti, ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante del Comune di Cassano delle Murge nonché la prova testimoniale richiesti dalla società ASV Spa In Liquidazione; il provvedimento istruttorio è stato assunto dal G.I. nonostante la ferma opposizione della difesa del Comune che ha più volte evidenziato l'inammissibilità delle istanze di ASV finalizzate a dimostrare l'esistenza di accordi (purtroppo, non scritti) con cui si pattuiva il pagamento del corrispettivo per il servizio fino al momento del subentro da parte di Teknoservice S.r.l..

E' utile ribadire che la questione appare di particolare complessità sia a causa della mancata indicazione, nel verbale del 28.3.2019, di patti relativi alla rinuncia alle penali da parte del Comune di Cassano e sia dell'omessa rituale contestazione - da parte di ASV - del parere reso dal RUP in data 16.05.2019.
All'udienza del 7.12.2022 è stato ascoltato come testimone il dott. Pasculli Giuseppe il quale, pur senza fornire dettagli ulteriori, ha tuttavia lasciato intendere che, nonostante ASV non avesse svolto il servizio con le modalità previste in contratto, le sarebbe stato comunque riconosciuto il corrispettivo.
La causa è stata, quindi rinviata all'udienza del 18.10.2023 per la precisazione delle conclusioni avendo il dott. Ghibelli (nuovo giudice assegnatario del fascicolo) revocato il precedente provvedimento istruttorio.

Controversia Comune di Santeramo in Colle

1. **ASV S.p.A: c/Comune di Santeramo in Colle – giudizio n. 301/2020 R.G. Trib. Bari**

In merito alla controversia insorta con il Comune di Santeramo in Colle – giudizio n. 301/2020 R.G. Tribunale di Bari - ASV ha contestato l'addebito di penali applicate nell'ambito dell'appalto del servizio di igiene urbana per euro 346.900,00.
La controversia veniva definita in via stragiudiziale mediante sottoscrizione di atto di transazione con l'Amministrazione comunale (Giunta Comunale) nei primi mesi dell'anno 2019.
Stante il mancato pagamento delle somme portate dall'atto di transazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ASV richiedeva per l'importo suindicato ed otteneva dal Tribunale di Bari decreto ingiuntivo n. 4221/2019 del 24/10/2019, ritualmente notificato in pari data.
Con atto di citazione notificato in data 02/12/2019, tuttavia, il Comune di Santeramo in Colle proponeva formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo proposto da ASV.
Con comparsa del 19/03/2020 ASV si costituiva nel suddetto giudizio la cui prossima udienza risulta fissata per la precisazione delle conclusioni in data 15/12/2023.

2. **ASV S.p.A: c/Comune di Santeramo in Colle – giudizio n. 7755/2022**

Stante il mancato pagamento delle somme portate dalle fatture n. 183/PA del 31/12/2019 di euro 17.101,95 e n. 49/PA del 26/03/2020 di euro 6.312,20 da parte dell'Amministrazione Comunale del Comune di Santeramo in Colle, ASV richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bari l'emissione di decreto ingiuntivo n. 1350/2022 del 24/04/2022, con concessione della provvisoria esecuzione ritualmente, notificato il 02/05/2022.
Con atto di citazione notificato in data 10/06/2022, tuttavia, controparte proponeva formale opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo (giudizio iscritto al n. 7755/2022 R.G. Tribunale di Bari).
La prossima udienza di tale giudizio risulta fissata per il giorno 22/12/2023.

Controversia Comune di Grumo Appula

Relativamente al contenzioso tra la A.S.V. S.p.A. e il Comune di Grumo Appula, avente ad oggetto la ripetizione delle somme trattenute dall'Ente comunale a titolo di penali o la riduzione delle stesse per eccessiva onerosità, nell'ambito del contratto d'appalto di servizi di igiene urbana, è stato introdotto giudizio sommario presso il Tribunale di Bari con n. 2268/2022 R.G. .
In particolare venivano erogate penali per complessivi € 105.200,00 mediante trattenuta dai corrispettivi erogati, ovvero: **-)** sulla fattura emessa da A.S.V. S.p.A. n. 59/PA del 30/6/2018 veniva applicata una penale complessiva di € 24.300,00; **-)** sulla fattura emessa da A.S.V. S.p.A. n. 86/PA del 31/8/2018 veniva applicata una penale complessiva di € 37.000,00; **-)** sulla fattura

emessa da A.S.V. S.p.A. n. 87/PA del 31/8/2018 veniva applicata una penale complessiva di € 30.500,00; -) sulla fattura emessa da A.S.V. S.p.A. n. 89/PA del 31/8/2018 veniva applicata una penale complessiva di € 10.400,00; -) sulla fattura emessa da A.S.V. S.p.A. n. 101/PA del 30/9/2018 veniva applicata una penale complessiva di € 3.000,00.
Le penali applicate si riferiscono, per € 84.000,00, al mancato utilizzo di mezzi di nuova immatricolazione (€ 1.000,00 al giorno per ogni mezzo!!!).
Il procedimento si è svolto in contumacia dell'Ente comunale e si è concluso con ordinanza del 23/6/2022.
Il G.U. Dott.ssa Francioso della II Sezione Civile del Tribunale di Bari, con la predetta ordinanza, ha condannato il Comune di Grumo Appula, nella persona del sindaco, legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 35.886,99 in favore di parte attrice; ha altresì condannato parte convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice, in € 8.030,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge.
Considerato il buon esito della controversia ed il rischio derivante da un eventuale giudizio di impugnazione, si è valutata l'opportunità di attendere il passaggio in giudicato del provvedimento che, con il termine lungo, maturerà il prossimo 23 gennaio 2023.
Decorso il predetto termine è stata immediatamente notificata l'ordinanza in forma esecutiva e, decorsi 120 giorni dalla predetta notifica, si provvederà alla notifica dell'atto di precetto e, se del caso al pignoramento presso terzi individuando la banca presso la quale l'Ente opera.

Controversia ASV c/ PUGLIA MULTISERVIZI S.p.A.

Il 20 agosto del 2018 il socio Puglia Multi Servizi S.r.l. ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. L'Organo amministrativo all'epoca in carica ha omesso di determinare il valore delle azioni del socio receduto ai sensi degli artt. 2437 ter e 2437 quater c.c. . Puglia Multi Servizi S.r.l., a seguito dell'inadempimento dell'organo amministrativo, ha ottenuto dal Tribunale di Bari la nomina di un "esperto" ai sensi dell'art. 2437 ter c.c.
L'esperto così nominato ha determinato il valore delle azioni del socio receduto nella misura di € 2.414.000 con relazione del 6 agosto 2020.
Con atto di citazione notificato il 16 novembre 2020 Puglia Multiservizi S.r.l. conveniva in giudizio ASV innanzi al Tribunale di Bari per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della suddetta cifra.
Con comparsa di risposta ASV si costituiva nel suddetto giudizio chiedendo, anche in via riconvenzionale, l'accertamento della manifesta erroneità ed iniquità della determinazione dell'esperto in ordine al valore delle azioni del socio receduto ai sensi dell'art. 2437 ter e 1349 c.c. e l'accertamento della inesigibilità del diritto di credito del socio receduto, stante lo stato di liquidazione della società e la postergazione di tale diritto di credito rispetto al soddisfacimento degli altri creditori della società, con conseguente rigetto della avversa domanda di condanna.
Il Liquidatore con l'ausilio di un consulente tecnico ha valutato che il valore delle azioni del socio receduto è pari alla minor somma di € 1.281.661,00.
All'esito della trattazione scritta della controversia, il Tribunale di Bari ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio "finalizzata all'accertamento del valore di rimborso delle azioni dell'attrice alla data di efficacia del recesso", rinviando per il giuramento del C.t.u. all'udienza del 15 settembre 2022.
Il consulente tecnico d'ufficio ha reso la propria relazione preliminare (in attesa di predisporre quella definitiva all'esito delle osservazioni delle parti) da cui emergerebbe che il valore della partecipazione del socio receduto ammonterebbe ad € 1.017.732.

ASV ha prodotto le proprie osservazioni redatte dal C.T.P. incaricato Dr. Damiano Adriani.
La consulenza tecnica d'ufficio è tutt'ora in corso (poiché il c.t.u. non ha ancora risposto alle osservazioni delle parti) e l'udienza è stata rinviata al 22 giugno 2023 per l'esame della relazione peritale.

I rischi finanziari

In data 22.11.2017 la società A.S.V. S.p.a. ha sottoscritto un contratto di finanziamento con il Banco di Napoli, non assistito da garanzie reali, dell'importo di Euro 1.500.000,00.
Il residuo debito al 31.12.2020 è pari a € 583.682.
Alla data di redazione della presente Relazione Sulla Gestione, il debito verso la Banca risulta estinto.

Le principali condizioni contrattuali erano le seguenti:

- importo: euro 1.500.000,00;
- durata: 60 mesi;
- periodicità delle rate: mensile a partire dal 22.12.2017;
- tasso di interesse: variabile
- tasso iniziale: 0,978% annuo;
- parametri per la determinazione del tasso periodico: Euribor 1 mese + spread 1,35
- commissione di istruttoria una tantum: 0,60% dell'importo erogato;
- penale per rimborso anticipato: 1% sul debito residuo.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

L'argomento viene trattato in seguito nell'ambito della "RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO" ex art. 6, co 2, D. Lgs. 175/2016 e del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, ex D. Lgs. 14/2019, così come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 17/06/2022 entrato in vigore il 15/07/2022.

I rischi di liquidità

Considerato lo stato di liquidazione della società, I rischi di liquidità sono connessi al realizzo delle attività ed alla estinzione delle passività. Nel 2020 (e fino ad oggi) le previsioni di realizzo dell'attivo hanno avuto attuazione e così anche l'estinzione delle passività, compatibilmente con le disponibilità liquide ed immediate.
Per il prosieguo dell'attività di liquidazione sarà determinante la definizione dei contenziosi attivi e passivi e la vendita degli immobili sociali.

Le attività di ricerca e sviluppo

Riguardo ad attività di ricerca e sviluppo, la società non ha effettuato alcuna azione in tal senso. Dopo le rettifiche operate, Il Bilancio 2020 non presenta oneri pluriennali di rilievo da evidenziare.

I rapporti con l'Ente e le Società controllanti e collegate

In ordine ai rapporti con l'Ente controllante e cioè con il Comune di Bitonto, oltre a quanto indicato in Nota integrativa con riguardo ai rapporti con le parti correlate, il 27.12.2021 sono state definite con atto transattivo tutte le reciproche posizioni debitorie e creditorie.

Riguardo invece ai rapporti con la società collegata ASV Autolinee e Autoservizi SpA come meglio di seguito specificato, *ASV* deteneva il 49% del capitale sociale. Questa partecipazione rappresentava un investimento duraturo e strategico e, pertanto, è iscritta al costo pari a € 98.000 nell'attivo dello Stato Patrimoniale e rubricata alla voce "Immobilizzazioni Finanziarie".
Il capitale della collegata è di € 200.000,00 e rappresentato da n. 2.000 azioni del valore nominale di € 100,00 ciascuna.
Il 15.04.2022 con atto per notar Teresa Castellaneta, rep. 61591 e racc. 17543, la società, dopo aver esercitato il recesso dalla partecipata e quale modalità di liquidazione delle azioni possedute, ha venduto al socio Miccolis S.p.A. l'intera partecipazione di nominali euro 98.000 al prezzo di euro 160.684.

Le operazioni sul Capitale sociale e sulle azioni proprie

La società non ha posto in essere alcuna operazione sul capitale sociale e sulle azioni proprie.

DELLE PROSPETTIVE ANCHE TEMPORALI DELLA LIQUIDAZIONE ex art. 2490, 2^ comma. Cod. civ.

In merito alle prospettive temporali della liquidazione, è utile richiamare quanto presentato nella Relazione sulla Gestione con riferimento al contenzioso in essere con:

1. Modugno SCARL – Comune di Modugno;
2. Camassambiente S.p.A. in concordato preventivo;
3. Comune di Cassano delle Murge;
4. Comune di Grumo Appula;
5. Puglia Multiservizi S.r.l. – socio receduto.

Inoltre, la società deve vendere gli immobili di proprietà con procedura ad evidenza pubblica ed a tal uopo nel 2020 è stato affidato l'incarico all'ing. Aldo Ancona per l'immobile di via Traetta ed all'ing. Angela Salierno per l'immobile ex Panigal di individuare il più congruo prezzo di mercato da porre a base d'asta.
E' di tutta evidenza che la conclusione della fase di liquidazione dipende all'esito del cennato contenzioso e dall'esito della vendita degli immobile.
E' plausibile ritenere che la cessazione dell'attività possa avvenire nell'anno 2024.

DEI PRINCIPI E CRITERI ADOTTATI PER REALIZZARE LA LIQUIDAZIONE ex art. 2490, 2^ comma. Cod. civ.

Analizzando le singole voci del Bilancio che sottopongono approvazione dell'assemblea rilevo quanto segue:
ATTIVITA'
Per quanto riguarda le attività iscritte nello Stato Patrimoniale, dovendosi proseguire nell'ordinaria attività dell'impresa, che richiede l'applicazione dei criteri di iscrizione e

valutazione di funzionamento e del principio di competenza dei costi e ricavi nella sua normale accezione prevista dal Principio contabile OIC 11, si è provveduto ad annullare soltanto i costi capitalizzati non più funzionali all'attività svolta.
Si è, quindi, proceduto al mantenimento della iscrizione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi afferenti i beni ad utilità pluriennale, pur essendosi concluso il processo di ammortamento.
Il valore nominale dei crediti verso clienti e dei crediti verso il socio unico controllante – Comune di Bitonto, è stato opportunamente rettificato dal fondo svalutazione crediti al fine di rappresentare il loro presunto valore recuperabile, mentre i crediti verso l'Erario e verso Altri sono iscritti al valore nominale.

PASSIVITA'
Ugualmente, per quanto riguarda le passività, i criteri di valutazione applicati sono quelli ordinari di funzionamento, in luogo di quelli di cessazione dell'attività di impresa, tenuto conto dello stato di liquidazione.
Nella sezione del passivo è stato iscritto il Fondo per rischi ed oneri di euro 1.316.759 di cui si dà dettaglio della natura nella Nota Integrativa, ed i debiti al valore di estinzione che coincide con il valore nominale.
Tra i costi del Conto economico sono rubricati costi per natura ed i ricavi maturati per competenza.

Passando all'analisi degli accadimenti più significativi intervenuti nel periodo di liquidazione dell'esercizio 2021, Vi segnalo che si è proceduto ad eseguire gli incumbenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alla fase iniziale della liquidazione, essenziali per garantire il regolare andamento della liquidazione.

Sedi secondarie

La società, oltre alla sede legale in Bitonto alla via Malta, snc , ad oggi non opera in altre sedi. Nel 2020 invece le sedi secondarie erano le seguenti:

- Unità locale BA/2 S.P. 231 KM 5+400 Bitonto (Ba) fino al 31.07.2020
- Unità locale BR/1 Via Damiano Chiesa snc – Mesagne (Br) fino al 30.09.2022
- Unità locale RM/1 Via Settevene Palo snc – Cerveteri fino al 30.11.2021

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza - aggiornamento

Con d. l. 9 febbraio 2012, n. 5 l'aggiornamento del GDPR non è più obbligatorio; ad ogni modo un documento ad uso interno risulta periodicamente aggiornato.

4. PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Sulla scorta delle indicazioni fornite, invito l'Azionista unico ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2020 e la Relazione sulla Gestione e propongo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a € (515.285).

Bitonto (Ba), 30 maggio 2023

Liquidatore
Dott. Angelo MANCAZZO

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
al 31 dicembre 2020

La società "ASV S.p.A. in liquidazione" è controllata dal socio unico "Comune di Bitonto" e, quindi, è una società a controllo pubblico che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m) del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in Materia di Società a Partecipazione Pubblica), è tenuta, ancorché in liquidazione, ai sensi dell'art. 6, co. 4, D. Lgs. 175/2016, a corredare il Bilancio annuale di esercizio della Relazione sul Governo societario.
La Relazione di che trattasi rappresenta uno strumento di governance societaria, offrendo al Socio unico – Comune di Bitonto, una panoramica sull'andamento della partecipata. In particolare, la Relazione permette di monitorare il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Ente socio, in forza dei poteri di direttiva e di influenza da esso esercitati, nonché di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e gli interessi pubblici sottesi, nel caso di specie, all'attività di liquidazione.
Detta Relazione deve contenere:

LA SOCIETA'

- **Compagine Sociale e Governance**

La "AZIENDA SERVIZI VARI S.p.A. in Liquidazione" ha un assetto Societario costituito da un socio unico – Comune di Bitonto.

L'Organo amministrativo è costituito dal Liquidatore, mentre il controllo è affidato ad un Collegio sindacale e ad un Revisore legale.

Dott. Michele NAGLIERI	Presidente del Collegio Sindacale
Dott.ssa Rosanna DI SALVIA	Sindaco effettiva
Dott.ssa Rosa MATTIA	Sindaco effettiva
Dott. Emanuele CERVELLI	Revisore legale

Il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale dei Conti sono in scadenza con l'approvazione del Bilancio 2020.

Il Personale

Con riferimento ai soggetti che nell'anno 2020 hanno prestato la propria opera presso l'azienda, si forniscono le seguenti informazioni:

	Dirigenti		Quadri		Impiegati		operai		Altre tipologie	
	Eser. corr.	Eser. prec.	Eser. corr.	Eser. prec.	Eser. corr.	Eser. prec.	Eser. corr.	Eser. prec.	Eser. corr.	Eser. prec.
Uomini (numero)	0	1	0	0	1	9	10	164	16	20
Donne (numero)	0	0	0	0	1	4	0	0	1	1

	Dirigenti		Quadri				operai		Altre tipologie	
Tipo contratto	Eser. corr.	Eser. prec.	Eser. corr.	Eser. prec.	Eser. corr.	Eser. prec.	Eser. corr.	Eser. prec	Eser. corr.	Eser. prec.
a tempo indeterminato	0	1	0	0	1	13	10	164	0	0
a tempo determinato	0	0	0	0	1	0	0	0	17	21
a tempo parziale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre tipologie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A. Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2, D. Lgs. 175/2016

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, le società a controllo pubblico predispongono specifici Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 175/2016 il disciolto Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.02.2018 ha deliberato di approvare il piano di risanamento.

Avuto riguardo alla delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci innanzi richiamata laddove si dispone di continuare le attività di impresa derivanti dai contratti di appalto espressamente indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 31 del 7 febbraio 2020, il principio di continuità aziendale è stato considerato in relazione ai predetti contratti di appalto di servizi e, in ossequio alle raccomandazioni dell'OIC n. 5, non sono stati modificati i criteri di valutazione dell'azienda e si è proseguito con gli ordinari criteri di funzionamento.

Si presentano in seguito gli strumenti per la valutazione del rischio di crisi, non prima di aver informato che con periodicità ravvicinata sono state presentate all'assemblea dei soci ed al Collegio Sindacale le situazioni mensili creditorie e debitorie della società, utili al fine di monitorarne l'andamento nello stato di liquidazione.

La società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi monitorati:

- analisi per indici del bilancio
- analisi prospettica attraverso appositi indicatori

analisi per indici

- liquidità primaria :

L'indice di liquidità è dato dal rapporto tra Attivo Corrente (attività che diventeranno liquide entro 12 mesi) e Passivo Corrente (debiti che devono essere saldati entro 12 mesi); quanto più elevato è questo indicatore, tanto più positiva è la situazione finanziaria a breve termine dell'impresa, poiché significa che nel presente sono disponibili risorse finanziarie sufficienti per far fronte ai debiti a breve, primi fra tutti quelli contratti nei confronti dei fornitori.

	2020	2019	2018
Liquidità immediate + differite a breve	2.494.495	4.072.385	5.688.842
Passività correnti	1.955.748	4.363.741	5.951.827
Quoziente	1,275	0,933	0,95

Considerato lo stato di liquidazione, non è significativo l'indice di liquidità secondaria che aggiunge il valore delle rimanenze (nel 2020 pari a euro 2.331) ai crediti a breve ed alla liquidità immediata e così l'indice di rotazione dei crediti dato dal rapporto tra i crediti verso clienti ed i ricavi, e l'indice di rotazione dei debiti che rappresenta la velocità di pagamento dei costi sostenuti in relazione al valore della produzione.
Neppure meritano rilievo gli indici reddituali che esprimono la capacità di remunerare i fattori produttivi.

Nella fase di liquidazione è, invece, rilevante accertare che le attività da liquidare/realizzare siano in grado di fornire i mezzi finanziari per estinguere le passività accertate.

A questo fine è utile evidenziare la seguente situazione finanziaria al 31.12.2020:

Immobilizzazioni materiali	euro	2.554.988				
Immobilizzazioni finanziarie	euro	98.000				
Crediti a medio/lungo termine	euro	2.090.548			euro	4.743.536
Scorte di magazzino	euro	2.331				
Crediti a breve	euro	2.334.620				
Cassa e banca	euro	159.875			euro	2.496.826
Totale attività					euro	7.240.362
Debiti a breve			euro	1.955.748		
TFR	euro	389				
Debiti a medio/lungo termine	euro	2.428.249	euro	2.428.638		
Debito verso socio receduto (valore in contenzioso)			euro	2.414.000		
Passività potenziali			euro	52.934		
Saldo oneri e proventi di liquidazione			euro	131.485	euro	6.982.805
Sbilancio attivo					euro	257.557

La differenza positiva tra le attività a breve e tutte le passività (a breve ed a medio/lungo termine) è pari a euro 257.557 e considera prudenzialmente il debito verso il socio receduto per l'importo stimato

dal CTU di euro 2.414.000, contestato ed oggetto di altra consulenza tecnica in corso, disposta dal Tribunale di Bari.
Va altresì considerato che i crediti in contenzioso verso i Comuni di Santeramo di euro 310.272, di Grumo Appula di euro 105.200, di Cassano Murge di euro 129.752 sono stati prudenzialmente svalutati del 100% e così il credito verso Modugno Scarl e Comune di Modugno di nominali euro 2.753.584 è stato prudenzialmente svalutato di euro 1.268.917, il credito verso Camassambiente S.p.A. in concordato preventivo è stato adeguato alla falcidia concordataria svalutando il valore nominale di euro 999.271 a euro 458.597.
Considerata l'alea dei giudizi in corso è arduo ipotizzare un valore di recupero dei crediti in contenzioso di nominali euro 3.300.000 circa.
Da ultimo vanno considerate le immobilizzazioni materiali da liquidare che presentano un valore fiscalmente riconosciuto di euro 2.554.988, ivi compresi due cespiti immobiliari di cui uno – via Traetta - aggiudicato in via provvisoria per euro 1.517.250, mentre per l'altro è stato pubblicato altro bando di gara per euro 721.000.

Modelli organizzativi e di controllo adottati dalla società

A completamento di quanto illustrato, si rammenta, infine, che ASV SpA aveva nel 2020 in essere sistemi di controllo associati alle verifiche poste in essere nell'ambito del ruolo istituzionale svolto dal Collegio Sindacale e dal Revisore Legale.
In particolare:

- un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, completo di codice etico;
- il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- un sistema integrato di gestione che prevede la certificazione di Qualità ISO 9001 Vision 2000; la certificazione Ambientale ISO 14001 che attesta che l'Azienda si è dotata di un sistema di gestione ambientale adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività e che essa cerca sistematicamente ed in modo coerente, il miglioramento delle proprie performance ambientali; le certificazioni: BS OHSAS 18001:2007 - Sistema di gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro e SA 8000:2008 Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale;
- è attiva, sul sito internet aziendale, una specifica area dedicata all'Amministrazione Trasparente in cui sono riportate le diverse informazioni previste dalla normativa vigente.

Con riferimento all'adozione di Codici di condotta interni, è vigente un Codice Etico ed un Codice Disciplinare che regolano i comportamenti del personale interno di ASV.

Bitonto (Ba), 30 maggio 2023

Il Liquidatore
Dott. Angelo MANCAZZO

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

Società Azienda Servizi Vari Spa

(Art. 6 del D.Lgs. 175/2016)

Il nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche introduce una sostanziale novità in relazione a quanto definito dall'art 6.[1]

Da quanto esposto al secondo comma del predetto articolo, ("***Le società' a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4")*** appare evidente il dettame normativo secondo cui le società a controllo pubblico siano obbligate alla predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

L'impostazione normativa appare chiara anche in merito alla sua filosofia sottostante, ovvero la previsione secondo cui l'analisi circa le probabilità di crisi aziendale non debba essere condotta in modo sommario o meramente eventuale. Infatti, la locuzione "programmi" individua esplicitamente la necessità di procedere alla strutturazione di specifici parametri di valutazione qualitativa e quantitativa del rischio aziendale che costituiscano un protocollo aprioristicamente definito. Pertanto, identificati i parametri di valutazione, questi dovranno essere posti metodicamente e periodicamente sotto osservazione al fine di poter cogliere non solo i loro valori assoluti sul particolare anno di esercizio analizzato, ma anche le loro variazioni relative in funzione della base dati costruita nel corso degli esercizi precedenti.

1

"Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. ***Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.***

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4."

Preme tuttavia sottolineare come la norma si limiti a definire l'obbligatorietà di un'analisi volta all'identificazione di eventuali parametri di rischio senza tuttavia definire gli aspetti procedurali ed i parametri da utilizzarsi in ordine al conseguimento dell'obiettivo.

L'approccio che si dovrebbe adottare è sostanzialmente simile, anche se in un contesto differente, a quanto riportato dal principio di revisione internazionale ISA Italia 570 al paragrafo A.13 in merito al concetto di continuità aziendale. In particolare, si sottolinea che il revisore deve prestare la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o di circostanze che si potrebbero verificare nel periodo successivo a quello analizzato tali da poter mettere in discussione l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Qualora si prevedesse la possibilità circa l'esistenza di tali circostanze il revisore dovrebbe acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista un'incertezza significativa mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuati.

Sia nel contesto dell'ISA Italia 570 che del nuovo Testo Unico delle partecipate pubbliche si pone sempre maggiormente l'attenzione agli aspetti inerenti il perdurare di condizioni che possano consentire al debitore di poter far fronte alla garanzia patrimoniale per le obbligazioni contratte imposta dall'art. 2740 c.c.. In tale ottica, l'art. 6 del D.lgs. 175/2016

impone la strutturazione e l'applicazione di sistemi di allerta senza tuttavia definirne nello specifico i crismi di applicazione.

Il modello prescelto per il monitoraggio e la previsione delle crisi aziendali

Il D. Lgs. 175/2016, come si è avuto modo di anticipare, prevede l'obbligatorietà per le società a controllo pubblico dell'introduzione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, senza tuttavia dare indicazione circa quali strumenti utilizzare al fine di implementare detti programmi.
In termini generali, l'elaborazione di modelli predittivi dello stato di crisi di un'impresa è stato un tema di forte interesse dottrinario fin dal secondo dopoguerra, individuare, strumenti atti a diagnosticare preventivamente i primi sintomi di uno stato di crisi di un'impresa per consentire ai vari stakeholders dei comportamenti conseguenti. Si evidenzia che le principali metodologie applicate in ordine alla previsione di potenziali crisi aziendali sono le seguenti:

- Tecniche basate su metodi induttivi
- Tecniche basate su analisi di bilancio
- Analisi discriminante
- Regressione
- Tecnica delle componenti principali

Tuttavia, gli squilibri evidenziati dall'analisi per indici e dalle tecniche su metodi induttivi già consentono di poter comprendere in modo palese, se l'azienda presenta fattori di criticità che potrebbero condurre ad un eventuale declino dell'impresa stessa.

In ordine alle tecniche basate su analisi di bilancio preme sottolineare come le crisi aziendali possano avere una duplice congiunta o alternativa causa di origine, ovvero finanziaria o industriale.

La società, tenuto conto dello stato di liquidazione, baserà la propria analisi sui seguenti indicatori (KPI), fatto salvo eventuali futuri adeguamenti:

a) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);

b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura pari o superiore ad 10%;

c) la relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;

d) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia pari o inferiore a 1;

e) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia pari o superiore al 5%;

f) l'indice medio nei tre anni, di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti non superiore ad 1;

g) la durata media nei tre anni dei crediti a breve, calcolato facendo il rapporto fra crediti commerciali a breve su valore della produzione moltiplicato 360 giorni, non superiore a 160 giorni;

h) la durata media nei tre anni dei debiti a breve calcolato facendo il rapporto fra crediti commerciali a breve su valore della produzione moltiplicato 360 giorni, non inferiore a 160 giorni;

Tuttavia, ai fini dell'instaurazione di un modello di monitoraggio efficace ed efficiente, l'analisi dei singoli KPI non può essere esaustiva circa l'individuazione degli effettivi segnali di potenziali condizioni di crisi aziendale. Infatti risulta essere necessaria la costruzione di un modello che sia in grado di considerare in primo luogo il contesto competitivo nonché la tipologia di business caratteristica dell'azienda ed in secondo luogo le relazioni sinergiche dei differenti indici di performance al fine di poterne cogliere il loro effettivo significato d'insieme.

In sostanza, valutare il rischio di crisi aziendale significa creare un sistema di *rating* interno aziendale che sia in grado di esprimere sinteticamente il livello di rischio aziendale in funzione dell'effetto sinergico prodotto dalla valutazione dei singoli KPI sottostanti al modello stesso.

Conclusioni

Quanto esposto costituisce per la società il modus operandi al fine di adempiere alla *ratio* sottostante l'obbligo normativo contenuto nell'art. 6 del D. lgs n. 175/2016. Infatti, ciò che risulta essere di fondamentale importanza nell'ambito della valutazione del rischio è procedere all'identificazione un modello di analisi sufficientemente standardizzato e protocollato che possa essere implementato ed analizzato in modo standardizzato ed asettico indipendentemente dal soggetto valutatore.

Bitonto (Ba), 30 maggio 2023

Il Liquidatore
Dott. Angelo MANCAZZO